

INDICE

- **Prefazione** p. 2

- **Composizione C.R.A.** p. 3

- **Raccolta decisioni** p. 4

- **Decisioni più significative** p.
 - L.161/1963 p.
 - *Esercizio congiunto con l'attività di estetica* p.
 - L.443/1985 p.
 - *Iscrizione ex art.5 quarto comma* p.
 - L.1/1990 p.
 - *Requisiti professionali ex art.3 lett.a)* p.
 - *Ricostruzione unghie artificiali* p..
 - L.46/1990 p.
 - *Attività di ordinaria manutenzione* p.
 - *Denuncia di inizio attività* p.
 - *Qualificazioni limitate* p.
 - *Validità diploma istituto tecnico-industriale* p.
 - *Computo periodo lavorativo ex art.3 lett.b)* p.
 - *Associazione in partecipazione* p.
 - *Uffici tecnici interni di imprese non abilitate* p.
 - L.21/1992 p.
 - *Esercizio in Comune diverso da quello che rilascia l'autorizzazione* p.
 - L.122/1992 p.
 - *Iscrizione ex art.13* p-
 - *Responsabile tecnico esterno* p.

- <i>Attività strumentali e accessorie</i>	p.
Attività di autodemolizione	p.
Attività di autoscuola	p.
Attività di manutenzione pizze cinematografiche	p.
Attività di pompe funebri	p.
Attività di produzione cosmetici	p.
Reati ostantivi all'iscrizione nell'albo	p.
• <i>Pareri ed atti di indirizzo</i>	p.
- applicabilità art.1 L.142/2001 alle cooperative artigiane	p.
- art.6 L.25/1996	p.
- criteri per l'identificazione di "impresa industriale di minori dimensioni ex art.6, terzo comma, L.443/1985	p.
- denuncia di inizio attività ex D.P.R. 558/1999	p.
- efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo	p.
- sede dell'impresa	p.
- società esercenti le attività di cui alla L.161/1963	p.
- validità periodo lavorativo prestato con contratto di formazione e lavoro ex L.161/1963	p.

PREFAZIONE

L'attuale Commissione regionale per l'artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta in data 11/3/2002 e insediatasi il successivo 13 marzo, è caratterizzata da notevole spirito unitario e grande collaborazione, che prevale sulle diverse estrazioni sindacali dei suoi componenti.

L'intento unanime è quello di valorizzare il ruolo dell'organo amministrativo regionale, quale referente, a livello istituzionale, di tutte le iniziative volte alla promozione, sviluppo e tutela dell'artigianato nel Lazio.

Tale finalità risulta più concretamente perseguibile alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, che ha conferito alle Regioni un più ampio potere legislativo in materia di artigianato. Appare necessario, pertanto, che la Commissione regionale, oggi più che in passato, rivesta un ruolo propulsivo e propositivo, nella consapevolezza che tale organo, più di ogni altro, è in grado di rappresentare le problematiche e le esigenze degli operatori del settore, anche assumendo una posizione rilevante nell'esercizio delle relative funzioni amministrative, nel rispetto del principio di sussidiarietà fatto proprio dal legislatore costituzionale del 2001.

Il lungo periodo di inoperatività ha costretto peraltro la C.R.A. a concentrare gran parte del proprio lavoro sui ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato: sono state emanate 260 decisioni che, peraltro, costituiscono soltanto un terzo del contenzioso ancora pendente.

Auspico che nel 2003 la Commissione, con il prezioso supporto della segreteria, possa agevolmente realizzare gli altri compiti istituzionali previsti dalla legge oltre, naturalmente, a quelli di decisione dei ricorsi gerarchici e di coordinamento dell'operato delle commissioni provinciali.

Spero che i risultati che si otterranno diano nuova luce all'organo che presiedo, lungi da una visione meramente corporativistica in cui spesso vengono inquadrare le commissioni dell'artigianato.

Rivolgo il mio personale saluto ai colleghi delle altre Commissioni regionali, con l'auspicio che quest'opera possa costituire un utile contributo e occasione di confronto.

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Corinaldesi)

COMPOSIZIONE C.R.A.

CORINALDESI Giuseppe	Presidente (Presidente C.P.A. Roma)
PIZZOCCHIA Giuliano	Vice Presidente (Esperto designato dal Consiglio)
COLA Luigi	Presidente C.P.A. Viterbo
HOFMANN Dario	Presidente C.P.A. Rieti
LEONETTI Bruno	Presidente C.P.A. Frosinone
PALUZZI Alfredo	Presidente C.P.A. Latina
FACCIOTTI Leopoldo	Esperto designato dal Consiglio
MANCINI Olivio	Esperto designato dal Consiglio
BRUZICHES Ernesto	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
CECCARELLI Luciano	Esperto designato dalle organizzazioni di categoria
FERRI Enrico	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
FORNARI Angelo	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
MANFRONI Antonio	Esperto designato dalle Organizzazioni di categoria
DI SABATO Modestina	Segretario

RACCOLTA DECISIONI


Nel corso dell'anno 2002 questa Commissione Regionale ha provveduto ad adottare 260 delibere, che costituiscono il provvedimento conclusivo di altrettanti procedimenti instaurati con ricorso ai sensi dell'art.7 L.443/1985.

Viene esposto, di seguito, uno schema riassuntivo con relativo grafico e, successivamente, l'elenco delle delibere distinto per sedute, natura giuridica delle imprese ricorrenti, attività, motivo dell'impugnativa, dispositivo e breve cenno ai punti salienti della motivazione.

DECISIONI NEL 2002

Totali: 260

ACCOLTI	150	FR 5	LT 12	RI 5	RM 128	VT
0						
RESPINTI	53	FR 8	LT 6	RI 0	RM 32	VT
7						
IMPROC./INAMM.	57	FR 2	LT 18	RI 5	RM 27	VT
5						



SEDUTA DEL 25/3/2002

Deliberazione n. 1

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *carpenteria metallica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 2

Ricorrente: *Ispettorato provinciale del lavoro*

Attività:

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di società cooperativa a responsabilità limitata adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'interpretazione letterale dell'art.3, secondo comma, L.443/1985, come confermato dalla giurisprudenza prevalente, non consente di estendere il divieto di iscrizione alle società cooperative a responsabilità limitata]*

Deliberazione n. 3

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autodemolizione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'attività di autodemolizione è suscettibile di iscrizione nell'albo purché non vi sia prevalenza di rivendita di pezzi di ricambio usati e, quindi, di attività di intermediazione nello scambio di beni. Il ricorrente non ha dimostrato la prevalenza dell'attività di autodemolizione]*

Deliberazione n. 4

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha reinscritto la ditta nell'albo]*

Deliberazione n. 5

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 6

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza della ricorrente]*

Deliberazione n. 7

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 8

Ricorrente: ditta individuale

Attività: preparazione pasti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione del collaboratore familiare nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza della ricorrente]

Deliberazione n. 9

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autoscuola

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'attività di autoscuola è suscettibile di iscrizione nell'albo purché l'istruzione teorico pratica degli allievi prevalga, come nel caso di specie, sui servizi di disbrigo di pratiche amministrative]

Deliberazione n. 10

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la prevalenza dell'attività di autotrasporto su quella di commercio ambulante]

Deliberazione n. 11

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 12

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti di condizionamento

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto parzialm. [ai sensi dell'art.230 bis c.c. e dell'art.2 L.463/1959, la collaborazione nell'impresa deve essere connotata dai requisiti dell'abitudine e prevalenza, a prescindere dal tipo della collaborazione, che può essere tanto manuale che

amministrativa. Tali requisiti sussistono, nel caso di specie, fino al 1995]

Deliberazione n. 13

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *molitura cereali*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[alla stregua del parere espresso dalla C.R.A. nella seduta del 10/12/1997, la società non può essere iscritta in quanto composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello dei soci accomandatari]*

Deliberazione n. 14

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 15

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 16

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *copisteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente è altresì socio accomandatario di una S.a.s. esercente l'attività commerciale di "bar" cui dedica, in prevalenza, la propria giornata lavorativa]*

Deliberazione n. 17

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[il ricorrente è stato condannato per il reato tentato di cui all'art.630 c.p. che, ai sensi del combinato disposto dell'art.10 della L.575/1965 e dell'art.51 comma 3 bis c.p.p., preclude l'iscrizione nell'albo]*

Deliberazione n. 18

Ricorrente: società di fatto

Attività: pizzeria al taglio

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Latina

Esito: accolto [da una corretta interpretazione dell'art.3 L.662/1996 non deriva alcun obbligo di regolarizzazione delle S.d.f. che, pertanto, hanno il diritto di mantenere l'iscrizione nell'albo]

Deliberazione n. 19

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti elettrici

Ricorso avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per ritardata denuncia di iscrizione nell'albo adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: incompetenza [ai sensi dell'art.5 L.443/1985 e della L.R.30/1994, si applica, in materia, il procedimento previsto dalla L.689/1981]

Deliberazione n. 20

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione ferro

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento disposta dalla C.P.A. coincide con quella di consegna al Comune della dichiarazione di chiusura esercizio: circostanza che, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa circa lo svolgimento dell'attività nel periodo antecedente. La documentazione fiscale agli atti dimostra invece che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n.21

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: oreficeria

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di un socio nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'inizio della partecipazione personale e manuale al lavoro della società in data successiva a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 22

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazioni calzature

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per L'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale e, pertanto, nullo]

Deliberazione n. 23

Ricorrente: ditta individuale

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del ricorso, la Commissione provinciale ha rettificato la data evento di iscrizione come richiesto dal ricorrente]

Deliberazione n. 24

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *tipografia*

Ricorso avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per ritardata denuncia di iscrizione nell'albo adottato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: incompetenza [ai sensi dell'art.5 L.443/1985 e della L.R.30/1994, si applica, in materia, il procedimento previsto dalla L.689/1981]

Deliberazione n. 25

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività:

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: inammissibile [il ricorso è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale e, pertanto, nullo]

Deliberazione n. 26

Ricorrente: *società di fatto*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha provveduto a riscrivere la ditta nell'albo]

Deliberazione n. 27

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha provveduto ad accogliere l'istanza del ricorrente]

Deliberazione n. 28

Ricorrente: *ditta individuale.*

Attività: *riparazioni elettroniche*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione prodotta dal ricorrente è idonea dimostrare che l'attività è effettivamente cessata in epoca antecedente a quella stabilita dalla Commissione provinciale]

Deliberazione n. 29

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *manutenzione pellicole cinematografiche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'attività in questione, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione provinciale, è suscettibile di iscrizione nell'albo]*

Deliberazione n. 30

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la collaborazione del figlio nell'impresa è cessata in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 31

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *manutenzioni ordinarie idrauliche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'attività di manutenzione ordinaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 L.46/1990, può essere svolta anche da imprese non abilitate]*

SEDUTA DEL 7/5/2002

Deliberazione n. 32

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui all'art.1 L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 33

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la ricorrente è in possesso di regolare autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 34

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.3 L.46/1990]

Deliberazione n. 35

Ricorrente: società di fatto

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [la L.662/1996 non ha prescritto alcun obbligo di regolarizzazione per le s.d.f.]

Deliberazione n. 36

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: vivaio

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di inizio attività]

Deliberazione n. 37

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio del collaboratore familiare nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha disposto la cancellazione della collaboratrice dall'albo]

Deliberazione n. 38

Ricorrente: piccola società cooperativa a responsabilità limitata

Attività: laboratorio produzione materiali plastici

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 39

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 40

Ricorrente: ditta individuale

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha disposto la rettifica della data evento di cancellazione dall'albo così come richiesto dal ricorrente]

Deliberazione n. 41

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto privo di motivazione]

Deliberazione n. 42

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [dall'esame della documentazione acquisita in sede istruttoria emerge che l'attività è iniziata successivamente alla data stabilita dalla C. P.A. ed antecedentemente a quanto affermato dal ricorrente]

Deliberazione n. 43

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere e ricostruzione unghie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto [l'attività di ricostruzione unghie rientra nella disciplina dell'attività di estetica. La ricorrente non ha la relativa qualificazione professionale]

Deliberazione n. 44

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *fotocopie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 45

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni elettriche*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il provvedimento impugnato è inoltre illegittimo in quanto assolutamente carente di motivazione]

Deliberazione n. 46

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione macchine da scrivere

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 47

Ricorrente: ditta individuale

Attività: barbiere

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 48

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [gli esiti dell'accertamento comunale non contrastano, diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione provinciale, con quanto dichiarato dal ricorrente circa l'effettivo esercizio delle attività di cui aveva chiesto l'ampliamento. Il ricorrente è peraltro in possesso di titolo di studio idoneo al conseguimento dell'abilitazione per l'esercizio di tutte le attività indicate dall'art.1 L.46/1990]

Deliberazione n. 49

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: lavori in ferro battuto

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [alla stregua delle stesse affermazioni del ricorrente, la maggioranza dei soci non partecipa personalmente e manualmente al lavoro]

Deliberazione n. 50

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il provvedimento impugnato è inoltre illegittimo in quanto privo di motivazione]

Deliberazione n. 51

Ricorrente: ditta individuale

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 52

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento di inizio attività non può essere antecedente, ai sensi della L.454/1997, a quella della delibera di iscrizione del ricorrente nell'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi]

Deliberazione n. 53

Ricorrente: ditta individuale

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato circa l'effettiva data di cessazione dell'attività, il ricorrente non ha ottemperato]

Deliberazione n. 54

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto [Il provvedimento impugnato è illegittimo perché la Commissione provinciale non ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi della L.241/1990. La documentazione acquisita in sede istruttoria conferma inoltre quanto dichiarato dal ricorrente circa il mancato svolgimento dell'attività.]

Deliberazione n. 55

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: laboratorio pelli

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane di un socio adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che il socio in questione non ha mai partecipato al lavoro. Peraltro tale circostanza determina che, nel periodo 1999-2000 la società è stata composta da tre soci, di cui uno soltanto partecipante e, pertanto, va cancellata d'ufficio ai sensi dell'art.3, secondo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 56

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto *[l'atto autorizzativo del Comune, a decorrere dal quale la Commissione provinciale ha deliberato la modificazione dell'iscrizione, non costituisce prova certa dell'avvenuto trasferimento in pari data. Non vi sono altri elementi per sconfessare quanto dichiarato dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 57

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[invitata a produrre documentazione idonea a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato circa l'effettiva data di cessazione dell'attività, la ricorrente non ha ottemperato]*

Deliberazione n. 58

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *falegnameria*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il provvedimento impugnato è inoltre illegittimo in quanto privo di motivazione]*

Deliberazione n. 59

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *produzione cartelli pubblicitari*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 60

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio vetreria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane del socio Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la mancata partecipazione al lavoro del socio Tizio a decorrere dalla data dallo stesso indicata]

Deliberazione n. 61

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha disposto l'iscrizione del ricorrente nell'albo]

Deliberazione n. 62

Ricorrente: ditta individuale

Attività: laboratorio camicie

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano che l'attività è esclusivamente commerciale]

Deliberazione n. 63

Ricorrente: ditta individuale

Attività: confezioni capi in pelle

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il ritardo nella consegna al Comune della dichiarazione di chiusura di esercizio, su cui si fonda il provvedimento impugnato, non costituisce prova certa che, nelle more, la ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 64

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione articoli di bijotteria

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [le risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. confermano che l'attività è esclusivamente commerciale]

Deliberazione n. 65

Ricorrente: ditta individuale

Attività: servizi di pulizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 66

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è fondato su accertamenti effettuati presso i locali utilizzati per mero deposito attrezzature, Il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare lo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 67

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: lavorazioni cornici

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la partecipazione alla società quale socio esclusivamente di capitale]

Deliberazione n. 68

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: grafica pubblicitaria

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente all'esclusione, quale socio lavoratore, di Tizio, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa l'effettiva partecipazione personale e manuale di Tizio all'attività]

Deliberazione n. 69

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [la società ricorrente non era iscritta nel R.I.A.. All'epoca della domanda era ancora vigente l'art.5 L.122/1992 alla cui stregua l'iscrizione nel R.I.A. era conditio sine qua non per l'iscrizione nell'albo]

Deliberazione n. 70

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la C.P.A. ha disposto l'iscrizione del ricorrente nell'albo]

Deliberazione n. 71

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *lavorazione marmo*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra, contrariamente a quanto asserito dalla C.P.A., che la maggioranza dei soci partecipa al lavoro]*

Deliberazione n. 72

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che il ricorrente, contrariamente a quanto eccepito dalla C.P.A., è in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art.3, lett.d), L.46/1990]*

SEDUTA DEL 27/5/2002

Deliberazione n. 73

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *barbiere, parrucchiere ed estetica*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, limitatamente all'attività di barbiere, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la società può svolgere tutte e tre le attività in quanto i soci sono in possesso delle relative qualificazioni professionali]*

Deliberazione n. 74

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *barbiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la data evento di inizio attività denunciata dal ricorrente è antecedente a quella di rilascio della qualificazione professionale e dell'autorizzazione comunale all'esercizio]*

Deliberazione n. 75

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione legno*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che l'attività è effettivamente cessata in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla C.P.A., ma successiva rispetto a quella dichiarata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 76

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, quale socio lavoratore, di Tizio adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che Tizio ha rivestito la qualifica di socio esclusivamente di capitale]

Deliberazione n. 77

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: arredamenti

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di iscrizione, quale socio lavoratore, di Tizio adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che Tizio ha iniziato a partecipare personalmente e manualmente al lavoro in data successiva a quella stabilita dalla C.P.A. Peraltro la società va cancellata d'ufficio per il periodo 94/98 in quanto la maggioranza dei soci non partecipava al lavoro]

Deliberazione n. 78

Ricorrente: ditta individuale

Attività: barbiere

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 79

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 80

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata, il ricorrente non ha ottemperato]

Deliberazione n. 81

Ricorrente: ditta individuale

Attività: restauro mobili

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dichiarata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 82

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la data evento di inizio attività non può essere antecedente a quella di iscrizione nel R.I.A., ai sensi dell'art.5 L.122/1992, vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 83

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione ferro

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dichiarata dal ricorrente. Il ritardo nella presentazione al Comune della dichiarazione di chiusura di esercizio non costituisce prova certa che, nelle more, il ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 84

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata, il ricorrente non ha ottemperato]

Deliberazione n. 85

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: riparazioni elettroniche

Ricorso avverso la delibera di iscrizione di Caia nell'albo delle imprese artigiane, quale socia lavoratrice e di Tizio, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di inizio attività denunciata da Tizio. Peraltro, contrariamente a quanto dallo stesso dichiarato, è emerso che anche la socia Caia partecipa al lavoro]

Deliberazione n. 86

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività alla data dichiarata]

Deliberazione n. 87

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 88

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autonoleggio con conducente

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [il ricorrente è in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pescara, non idonea per esercitare in Roma]

Deliberazione n. 89

Ricorrente: ditta individuale

Attività: stampa su stoffa

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dichiarata dalla ricorrente]

Deliberazione n. 90

Ricorrente: ditta individuale

Attività: confezioni giocattoli

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di non aver mai svolto l'attività]

Deliberazione n. 91

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 92

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra effettivamente che il ricorrente è stato assunto quale lavoratore subordinato a tempo pieno ma in data antecedente rispetto a quella dichiarata quale cessazione dell'attività artigiana]*

Deliberazione n. 93

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che il ricorrente, contrariamente a quanto eccepito dalla C.P.A., aveva inoltrato regolare denuncia di inizio attività]*

Deliberazione n. 94

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio dell'attività di cui aveva chiesto l'ampliamento]*

Deliberazione n. 95

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento della qualificazione professionale adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha dimostrato lo svolgimento del corso regionale biennale prescritto dall'art.3, lett.a), L.1/1990]*

Deliberazione n. 96

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'acquisto di veicolo idoneo al servizio di autotrasporto, a decorrere dal quale la Commissione provinciale ha stabilito la decorrenza dell'iscrizione, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa dell'inizio dell'attività stessa. Il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente iniziato a decorrere dalla data indicata nella denuncia di iscrizione]*

Deliberazione n. 97

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 98

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[la maggioranza dei soci non prende parte personalmente e manualmente al lavoro]*

Deliberazione n. 99

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[la data indicata nel provvedimento impugnato è frutto di un mero errore materiale successivamente rettificato dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 100

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di essere stato assunto quale lavoratore subordinato a tempo pieno a decorrere dalla data indicata quale evento di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 101

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *sartoria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 102

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui alla lettera b) art.1 L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti tecnico professionali ex art. 5 L.46/1990, vigente all'epoca dell'adozione del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 103

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[il ricorrente risulta ancora iscritto, per la stessa attività, nell'albo provinciale delle imprese artigiane di Caserta. V'è, pertanto, contravvenzione al disposto di cui all'art.3 L.443/1985]*

SEDUTA DEL 10/6/2002

Deliberazione n. 104

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui alla L.46/1990 adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 105

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver svolto l'attività della quale chiedeva l'ampliamento in data antecedente all'entrata in vigore del DPR 387/1994]*

Deliberazione n. 106

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato la cancellazione del ricorrente dall'albo]*

Deliberazione n. 107

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver svolto l'attività della quale chiedeva l'ampliamento in data antecedente all'entrata in vigore del DPR 387/1994]*

Deliberazione n. 108

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *taglio boschi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto *[Il provvedimento è illegittimo in quanto la Commissione non ha dato al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento prescritta dalla L.241/1990. Le risultanze della documentazione acquisita in sede istruttoria dimostrano peraltro che l'attività è svolta in modo occasionale]*

Deliberazione n. 109

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto *[il ricorrente non è iscritto nell'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi, condizione necessaria per lo svolgimento dell'attività con qualsiasi mezzo in seguito all'entrata in vigore della L.454/1997]*

Deliberazione n. 110

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *confezioni vestiario femminile*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma la data di cessazione dell'attività dichiarata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 111

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto conto terzi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[in sede istruttoria è emersa la cessazione dell'attività in data antecedente rispetto a quella dichiarata dal ricorrente e coincidente con la delibera di cancellazione dall'albo provinciale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto terzi]*

Deliberazione n. 112

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, il ricorrente ha proposto formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]*

Deliberazione n. 113

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria da asporto*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della ricorrente nell'albo]

Deliberazione n. 114

Ricorrente: ditta individuale

Attività: restauri

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività.]

Deliberazione n. 115

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]

Deliberazione n. 116

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la delibera di diniego di riconoscimento della qualificazione professionale di estetista adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [la ricorrente non ha dimostrato di aver svolto il corso regionale biennale prescritto dall'art.3, lett.a), L.1/1990]

Deliberazione n. 117

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione ferro

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 118

Ricorrente: ditta individuale

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale e, pertanto, nullo]

Deliberazione n. 119

Ricorrente: ditta individuale

Attività: *confezioni abbigliamento*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio della collaboratrice familiare nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto la Commissione provinciale non ha comunicato l'avvio del procedimento prescritto dalla L.241/1990. Dall'esame dei verbali di accertamento effettuati dall'I.N.P.S., sui quali si fonda il provvedimento impugnato, non emergono elementi idonei a dimostrare la partecipazione al lavoro della collaboratrice familiare con i requisiti di cui all'art.2 L.463/1959]*

Deliberazione n. 120

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'attività di montaggio gomme è esercitata dal ricorrente in maniera strumentale ed accessoria rispetto a quella di meccanica: non necessita, pertanto, di iscrizione ad hoc]*

Deliberazione n. 121

Ricorrente: *società in accomandita semplice*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[la società non è iscrivibile, alla stregua del parere adottato dalla C.R.A. nella seduta del 10/12/1997, in quanto composta da un numero di accomandanti superiore a quello degli accomandatari]*

Deliberazione n. 122

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *servizi di pulizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto carente di motivazione. La documentazione agli atti conferma peraltro la data di cessazione dichiarata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 123

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività]*

Deliberazione n. 124

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *rammendi pellicce*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione attività]

Deliberazione n. 125

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: odontotecnica

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]

Deliberazione n. 126

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pasticceria e gelateria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione attività. Il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, non costituisce prova certa del fatto che, nelle more, il ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 127

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impiantii termoidraulici

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo, quale socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha fornito documentazione idonea a dimostrare di aver rivestito esclusivamente la qualifica di socio di capitale]

SEDUTA DEL 15/7/2002

Deliberazione n. 128

Ricorrente: ditta individuale

Attività: impiantista

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto [il periodo di lavoro prestato dal ricorrente non è valido ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali in quanto il datore di lavoro non era impresa operante nel settore dell'installazione degli impianti]

Deliberazione n. 129

Ricorrente: ditta individuale

Attività: produzione cosmetici

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto [l'art.10 della L.731/1986 richiede che l'attività in questione sia esercitata sotto la direzione tecnica di soggetto in possesso di particolari requisiti che, nel caso di specie, è estraneo all'impresa. L'art.2 L.443/1985 richiede invece che l'imprenditore sia personalmente in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali]

Deliberazione n. 130

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pressatura prodotti agricoli

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto [gli accertamenti effettuati in sede istruttoria non hanno consentito di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività. Invitata a produrre documentazione fiscale idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata, la ricorrente non ha ottemperato]

Deliberazione n. 131

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente nell'albo]

Deliberazione n. 132

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente nell'albo]

Deliberazione n. 133

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della società nell'albo]

Deliberazione n. 134

Ricorrente: ditta individuale

Attività: carrozzeria

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data i presentazione del gravame il ricorrente ha presentato formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 135

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: produzione e confezionamento olio alimentare

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione della società nell'albo]

Deliberazione n. 136

Ricorrente: ditta individuale

Attività: riparazione mezzi da competizione karting

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'accertamento effettuato dalla C.R.A. nonché la documentazione prodotta dal ricorrente dimostrano l'effettivo svolgimento dell'attività denunciata]

Deliberazione n. 137

Ricorrente: ditta individuale

Attività: laboratorio piadine romagnole

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'attività in questione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione sanitaria che, nel caso di specie, è successiva rispetto alla data evento stabilita dalla C.P.A.]

Deliberazione n. 138

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione attività. Il ritardo nella consegna dell'autorizzazione comunale all'esercizio, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, non costituisce prova certa del fatto che, nelle more, la ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 139

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: riparazioni meccaniche di precisione su componenti U.H.V.

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di inizio attività]

Deliberazione n. 140

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione acquisita in sede istruttoria è idonea a dimostrare che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività in data antecedente rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale ma successiva rispetto a quella dichiarata]*

Deliberazione n. 141

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *impiantista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane per ampliamento attività adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la C.R.A., con parere emanato nella seduta del 21/6/99, ha ritenuto possibile l'iscrizione nell'albo per attività secondaria svolta nell'ambito di un rapporto di associazione in partecipazione in cui l'associato abbia i requisiti tecnico professionali]*

Deliberazione n. 142

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *montaggio pompe, turbine e compressori*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la S.r.l. che, secondo la C.P.A., svolgeva medesima attività nella stessa sede del ricorrente, era stata sciolta e messa in liquidazione prima della denuncia di inizio attività da parte di quest'ultimo]*

Deliberazione n. 143

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *servizi di pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare che la collaboratrice familiare lavora nell'impresa con i requisiti di cui all'art.2 L.463/1959]*

Deliberazione n. 144

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti elettrici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha deliberato l'iscrizione del ricorrente nell'albo]*

Deliberazione n. 145

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 146

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pittore edile*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 147

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]

Deliberazione n. 148

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 149

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto stabilisce una data di inizio attività anteriore a quella del rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L.161/1963]

Deliberazione n. 150

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *maglierista*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione

dell'attività. Il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che la ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 151

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pompe funebri*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto *[la C.R.A. condivide l'orientamento espresso dal Tribunale di Ravenna, alla cui stregua l'attività commerciale di fornitura di beni riveste carattere strumentale all'espletamento del servizio di onoranze funebri che è, pertanto, suscettibile di essere esercitato in forma artigiana]*

Deliberazione n. 152

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *manutenzioni ordinarie idrauliche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'attività di manutenzione ordinaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 L.46/1990, può essere svolta anche da imprese non abilitate]*

Deliberazione n. 153

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 L.1/1990]*

Deliberazione n. 154

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *odontotecnico*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa il proseguimento dell'attività nei due anni successivi a quello di cancellazione]*

Deliberazione n. 155

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio fotografico*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 156

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *parrucchiere*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto stabilisce una data di inizio attività anteriore a quella del rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla L.161/1963]*

Deliberazione n. 157

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbricazione oggettistica e bigiotteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 158

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *servizi di pulizie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 159

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *panificazione*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di Tizio, quale socio lavoratore, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[la Commissione provinciale non ha deliberato l'iscrizione di Tizio quale socio lavoratore. Manca, pertanto, l'interesse all'impugnativa]*

Deliberazione n. 160

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione video*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria non offre alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]*

Deliberazione n. 161

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione attività]*

Deliberazione n. 162

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[la documentazione acquisita in sede istruttoria conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa che la ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]

SEDUTA DEL 13/9/2002

Deliberazione n. 163

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz.

[la documentazione fiscale dimostra che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività, sebbene successivamente alla data dichiarata nella domanda di cancellazione]

Deliberazione n. 164

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto

[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che il provvedimento impugnato è fondato su un verbale di accertamento attestante, per mero errore materiale di trascrizione, una data di cessazione diversa rispetto a quella denunciata dal ricorrente]

Deliberazione n. 165

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile

[successivamente alla data di presentazione del gravame il ricorrente ha presentato formale rinuncia alla prosecuzione dell'azione]

Deliberazione n. 166

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *tassista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività con possesso di regolare licenza]*

Deliberazione n. 167

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *movimento terra*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettiva cessazione della collaborazione alla data indicata]*

Deliberazione n. 168

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività. La natura della stessa non richiede peraltro l'esistenza di uno stabilimento in sede fissa: pertanto è irrilevante quanto eccepito nel provvedimento impugnato circa gli esiti negativi dell'accertamento comunale presso la sede]*

Deliberazione n. 169

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *carpenteria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 170

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, la maggioranza dei soci prende parte al lavoro]*

Deliberazione n. 171

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione calzature*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver cessato l'attività alla data dichiarata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 172

Ricorrente: ditta individuale

Attività: taglio di boschi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 173

Ricorrente: ditta individuale

Attività: taglio di boschi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame la Commissione provinciale ha disposto l'annullamento del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 174

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver cessato l'attività alla data dichiarata nella domanda di cancellazione. Il ritardo nella presentazione della domanda di voltura della licenza, sul quale si base il provvedimento impugnato, non costituisce prova certa che, nelle more, il ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 175

Ricorrente: ditta individuale

Attività: impiantista

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'attività di manutenzione ordinaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12 L.46/1990, può essere svolta anche da imprese non abilitate. Il ricorrente, peraltro, non ha ottemperato alla richiesta di produrre documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 176

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il responsabile tecnico non si immedesima con nessuno dei componenti la compagine sociale, contravvenendo alla prescrizione dettata dall'articolo 2, ultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 177

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che, a decorrere dalla data dichiarata dal ricorrente quale cessazione dell'attività, opera una S.r.l. nella medesima sede]*

Deliberazione n. 178

Ricorrente: ditta individuale

Attività: estetica

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che la ricorrente non poteva essere iscritta in qualità di ditta individuale a decorrere dalla data indicata nel provvedimento impugnato, in quanto socia accomandataria di impresa esercente la medesima attività. Le dichiarazioni dei redditi dimostrano peraltro che l'attività, in qualità di impresa individuale artigiana, è iniziata prima di quanto dichiarato dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 179

Ricorrente: ditta individuale

Attività: sartoria

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[gli esiti dell'accertamento diretto effettuato in sede istruttoria confermano quanto eccepito dalla Commissione provinciale circa la natura esclusivamente commerciale dell'attività]*

Deliberazione n. 180

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che prima della data indicata dal ricorrente, la società non era iscritta nel R.I.A., ancora vigente all'epoca di adozione del provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 181

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di cancellazione di un socio lavoratore dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata. Gli esiti degli accertamenti comunali legittimano, pertanto, il provvedimento impugnato]*

Deliberazione n. 182

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *scenografia e arredamenti*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver cessato l'attività alla data dichiarata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 183

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione pasta all'uovo*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[la copia del provvedimento notificato alla ricorrente era affetta da mero errore materiale. La Commissione provinciale aveva infatti integralmente accolto la domanda avanzata dall'istante]*

Deliberazione n. 184

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione infissi*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha accolto l'istanza del ricorrente]*

Deliberazione n. 185

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria la taglio*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]*

Deliberazione n. 186

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autonoleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[il ricorrente è in possesso di autorizzazione rilasciata da comune appartenente ad altra regione]*

Deliberazione n. 187

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *stagnaro*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare di aver cessato l'attività alla data dichiarata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 188

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pizzeria al taglio*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane del collaboratore familiare, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[la documentazione esibita dalla Commissione provinciale non è idonea a dimostrare l'effettiva sussistenza di un rapporto di collaborazione con i requisiti di cui all'art.2 L.463/1959]*

SEDUTA DEL 3/10/2002

Deliberazione n. 189

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *gelateria*

Ricorso avverso la delibera di diniego di rettifica della data evento di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale conferma quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il ritardo nella consegna di dichiarazione di chiusura di esercizio non costituisce prova certa che, nelle more, la ricorrente abbia continuato a svolgere l'attività]*

Deliberazione n. 190

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la società non poteva legittimamente operare prima del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali ad uno dei soc]*

Deliberazione n. 191

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto *[le informazioni acquisite in sede istruttoria dal Comune confermano quanto dichiarato dal ricorrente circa la mancata partecipazione manuale al lavoro di società esercente la medesima attività]*

Deliberazione n. 192

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività:

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha annullato il provvedimento impugnato]

Deliberazione n. 193

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: autotrasporti conto terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione d'ufficio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto parz. [la documentazione agli atti, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, dimostra che la società è in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'albo. Quest'ultima ha natura obbligatoria e non facoltativa come affermato nel ricorso. Peraltro manca la prova che i suddetti requisiti già sussistessero dalla data stabilita dalla C.P.A.]

Deliberazione n. 194

Ricorrente: ditta individuale

Attività: edilizia

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]

Deliberazione n. 195

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto [alla stregua del parere espresso dalla C.R.A. nella seduta del 10/12/1997, la società non può essere iscritta in quanto composta da un numero di soci accomandanti superiore a quello dei soci accomandatari]

Deliberazione n. 196

Ricorrente: ditta individuale

Attività: meccanica di precisione

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [l'esame della documentazione agli atti dimostra che l'attività è effettivamente cessata, sebbene in data successiva rispetto a quella dichiarata dal ricorrente]

Deliberazione n. 197

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti elettrici

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni stabilito dall'art.7, penultimo comma, L.443/1985]

Deliberazione n. 198

Ricorrente: ditta individuale

Attività: cartellonista

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione fiscale e l'accertamento comunale confermano quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 199

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto [il ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali]

Deliberazione n. 200

Ricorrente: ditta individuale

Attività: manutenzione ordinaria impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione esibita dal ricorrente dimostra l'effettivo svolgimento di attività di ordinaria manutenzione che, ai sensi del combinato disposto degli art. 10 e 12 L.46/1990 e 8 D.P.R. 447/1991, non richiede il possesso dei requisiti tecnico professionali]

Deliberazione n. 201

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione fiscale e l'accertamento comunale confermano quanto dichiarato dalla ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 202

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto c.terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione fiscale e l'accertamento comunale confermano quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività]

Deliberazione n. 203

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti elettrici*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione fiscale conferma quanto dichiarato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività. Il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non contiene alcuna motivazione circa la diversa data evento di cancellazione stabilita rispetto a quella dichiarata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 204

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio fotografico*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[l'esame della documentazione fiscale conferma quanto asserito nel ricorso circa la data di effettivo inizio dell'attività. L'autorizzazione della Questura, in mancanza di altri elementi, non costituisce prova certa dell'inizio stesso]*

Deliberazione n. 205

Ricorrente: *società a responsabilità limitata*

Attività: *installazione impianti termoidraulici*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[l'atto introduttivo del giudizio è privo di sottoscrizione, elemento costitutivo essenziale e, pertanto, nullo]*

SEDUTA DEL 31/10/2002

Deliberazione n. 206

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *odontotecnica*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la C.P.A. ha provveduto ad iscrivere il ricorrente nell'albo delle imprese artigiane]*

Deliberazione n. 207

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione paralumi*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[dalle risultanze dell'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. emerge che il ricorrente continua a svolgere l'attività artigiana in altra sede nella medesima provincia]*

Deliberazione n. 208

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione TV*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività sin dalla data indicata nella domanda di cancellazione]*

Deliberazione n. 209

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *pulizie*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[nel periodo in cui la Commissione provinciale ha ritenuto che la ricorrente continuasse a svolgere l'attività quale ditta individuale, la stessa faceva invece parte di una S.n.c. esercente la medesima attività nella stessa sede]*

Deliberazione n. 210

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[all'epoca della domanda di iscrizione la ricorrente rivestiva la forma di S.a.s.. La documentazione agli atti conferma quanto eccepito dalla C.P.A. circa la partecipazione al lavoro di uno soltanto dei due soci accomandatari, in contravvenzione al disposto dell'art.3, terzo comma lett.b), L.443/1985]*

Deliberazione n. 211

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *laboratorio pelli*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione del socio dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente chiedeva la cancellazione retroattiva dall'albo ed ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver sempre rivestito la qualifica di socio esclusivamente di capitale nella società]*

Deliberazione n. 212

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *laboratorio pelli*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione agli atti conferma che l'attività è effettivamente cessata a decorrere dalla data denunciata dalla ricorrente]*

Deliberazione n. 213

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: panificazione

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [la documentazione agli atti conferma che l'attività è effettivamente iniziata a decorrere dalla data stabilita dalla C.P.A.]

Deliberazione n. 214

Ricorrente: ditta individuale

Attività: rinchiostrazione nastri

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di svolgere l'attività nella nuova sede con regolare possesso di autorizzazione comunale]

Deliberazione n. 215

Ricorrente: ditta individuale

Attività: montaggio ascensori

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [l'attività esercitata dal ricorrente rientra tra quelle disciplinate dalla L.46/1990, per la quale il ricorrente stesso non ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali]

Deliberazione n. 216

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto c. terzi

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto stabilisce una data di inizio attività antecedente a quella di iscrizione nell'albo autotrasportatori. La documentazione agli atti dimostra peraltro che l'attività è iniziata prima di quanto dichiarato dal ricorrente]

Deliberazione n. 217

Ricorrente: società a responsabilità limitata unipersonale

Attività: colorazione e stampa tessuti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile [successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha iscritto la ricorrente nell'albo delle imprese artigiane]

Deliberazione n. 218

Ricorrente: ditta individuale

Attività: autotrasporto c. terzi

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il provvedimento impugnato è illegittimo in quanto non fondato su alcun elemento idoneo a sconfessare la veridicità di quanto denunciato dal ricorrente circa la data di cessazione dell'attività che, invece, è confermata dalla risultanze fiscali]*

Deliberazione n. 219

Ricorrente: ditta individuale

Attività: vetturino

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[il provvedimento impugnato non è fondato su alcun elemento idoneo a sconfessare quanto denunciato dal ricorrente circa la data di inizio attività. L'unico elemento certo è la data di apertura I.V.A., dalla quale si ritiene pertanto dover far decorrere l'iscrizione]*

Deliberazione n. 220

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, limitatamente all'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione agli atti è idonea a dimostrare che il ricorrente è in possesso altresì dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alle lettere a) e g)]*

Deliberazione n. 221

Ricorrente: ditta individuale

Attività: noleggio attrezzature edili

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[l'attività denunciata dal ricorrente non è artigiana bensì di mera intermediazione]*

Deliberazione n. 222

Ricorrente: ditta individuale

Attività: parrucchiere

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente, in possesso di qualificazione professionale e di autorizzazione comunale, ha prodotto documentazione fiscale idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 223

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile *[il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art.7 L.443/1985]*

Deliberazione n. 224

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione agli atti dimostra che l'attività è effettivamente cessata alla data indicata dal ricorrente]

Deliberazione n. 225

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: inammissibile [il ricorso è stato presentato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 7 L. 443/1985]

Deliberazione n. 226

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *produzione camicie*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver sempre rivestito la qualifica di socia esclusivamente di capitale nella società]

Deliberazione n. 227

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *produzione ceramiche*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Rieti

Esito: accolto [la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver sempre rivestito la qualifica di socia esclusivamente di capitale nella società]

Deliberazione n. 228

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavanderia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ritardo nella consegna della dichiarazione di chiusura di esercizio, sul quale si fonda il provvedimento impugnato, non costituisce prova certa, in mancanza di altri elementi, che la ricorrente abbia, nelle more, continuato a svolgere l'attività]

Deliberazione n. 229

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *fabbro*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto [la documentazione agli atti dimostra che il ricorrente ha effettivamente iniziato a svolgere l'attività dalla data indicata dalla C.P.A.]

Deliberazione n. 230

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *autoriparazione*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, limitatamente all'attività di meccanico ed elettrauto, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la documentazione agli atti conferma che la società non è in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio delle attività di carrozzeria e gommista]*

Deliberazione n. 231

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[i soci sono in possesso dei requisiti tecnico professionali in virtù del periodo in cui hanno operato con l'associato responsabile tecnico con il quale avevano stipulato regolare contratto]*

Deliberazione n. 232

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Viterbo

Esito: respinto *[la data di inizio attività non può essere retroattiva oltre i trenta giorni dalla denuncia di inizio attività di cui al D.P.R. 558/1999]*

SEDUTA DEL 20/11/2002

Deliberazione n. 233

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *noleggio con conducente*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente iniziato l'attività in epoca successiva rispetto a quella stabilita dalla Commissione provinciale]*

Deliberazione n. 234

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. *[la documentazione acquisita in sede istruttoria è idonea a dimostrare che l'attività è effettivamente cessata, sebbene in data successiva a quella denunciata dal ricorrente]*

Deliberazione n. 235

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *barbiere*

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto *[l'attività per la quale il ricorrente ha chiesto l'ampliamento non è assolutamente assimilabile a quella di barbiere, per cui l'accoglimento della modificazione comporterebbe il riconoscimento della titolarità di due imprese artigiane in contravvenzione al disposto dell'art.3 L.443/1985]*

Deliberazione n. 236

Ricorrente: *società in nome collettivo*

Attività: *decorazione ceramiche*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione del socio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver sempre ricoperto la carica di socio esclusivamente apportatore di capitale]*

Deliberazione n. 237

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: improcedibile *[successivamente alla data di presentazione del gravame, la Commissione provinciale ha rettificato la data di iscrizione in conformità a quanto chiesto dal ricorrente]*

Deliberazione n. 238

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni idrauliche*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività artigiana a decorrere dalla data denunciata all'atto di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 239

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, limitatamente al mancato riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alle lettere C, D ed E art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[ai diplomati degli istituti tecnici industriali, quale il ricorrente, alla stregua della circolare emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 20/7/1990, è possibile riconoscere i requisiti per l'esercizio di tutte le attività di cui all'art.1 L.46/1990, purché abbiano seguito almeno uno dei corsi di meccanica, elettrotecnica e chimica]*

Deliberazione n. 240

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività]*

Deliberazione n. 241

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *impiantista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione acquisita in sede istruttoria dimostra che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività]*

SEDUTA DEL 12/12/2002

Deliberazione n. 242

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione ferro*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la documentazione agli atti e l'accertamento diretto effettuato dalla C.R.A. dimostrano che, effettivamente, il ricorrente non svolge più l'attività artigiana]*

Deliberazione n. 243

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *autotrasporto c. terzi*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare la fondatezza della pretesa vantata, il ricorrente non ha ottemperato]*

Deliberazione n. 244

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazione strumenti cinematografici*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[la documentazione agli atti dimostra che il ricorrente ha effettivamente iniziato a svolgere l'attività artigiana a decorrere dalla data indicata nella domanda di iscrizione]*

Deliberazione n. 245

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *lavorazione marmo*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la documentazione acquisita in sede istruttoria è idonea a dimostrare che il ricorrente ha effettivamente cessato l'attività a decorrere dalla data indicata nella domanda]

Deliberazione n. 246

Ricorrente: società di fatto

Attività: autoriparazione

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto parz. [la documentazione agli atti dimostra che l'attività è cessata antecedentemente a quanto deliberato dalla C.P.A. e successivamente a quanto denunciato dalla ricorrente]

Deliberazione n. 247

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/1990

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art.3, lett.b), L.46/1990]

Deliberazione n. 248

Ricorrente: ditta individuale

Attività: pulizie

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: respinto [la ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui al D.M. 274/1997]

Deliberazione n. 249

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: installazione impianti L.46/1990

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane limitatamente alle attività di installazione degli impianti di cui alle lettere b) e d) art.1 L.46/1990, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [la Commissione provinciale non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare che la società non svolge altresì le attività indicate nelle lettere a), c), e) e g) art.1 L.46/1990, per le quali uno dei soci è in possesso dei requisiti]

Deliberazione n. 250

Ricorrente: ditta individuale

Attività: lavorazione pellame

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, ex art.5 quarto comma L.443/1985, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [l'art.5, quarto comma, L.443/1985 non è applicabile nel caso di specie, essendo il ricorrente ascendente del deceduto titolare d'impresa]

Deliberazione n. 251

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti L.46/1990*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, con esclusione dell'attività di cui alle lettere b) e g) (limitatamente alla parte elettrica), adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto parz. *[alla stregua della circolare Min. I.C.A. n.3439C del 27/3/1998, è possibile riconoscere qualificazioni limitate solo "orizzontali", ovvero nell'ambito delle attività descritte dalle singole lettere dell'art.1 L.46/1990]*

Deliberazione n. 252

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *riparazioni flipper*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività artigiana a decorrere dalla data denunciata all'atto di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 253

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *edilizia*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività alla data indicata nella domanda]*

Deliberazione n. 254

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *estetista*

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: respinto *[la ricorrente non ha dimostrato il possesso dei requisiti professionali di cui all'art.3 L.1/1990]*

Deliberazione n. 255

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *carrozzeria*

Ricorso avverso la delibera di cancellazione dall'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto *[il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver effettivamente cessato l'attività artigiana a decorrere dalla data denunciata all'atto di presentazione della domanda]*

Deliberazione n. 256

Ricorrente: *ditta individuale*

Attività: *installazione impianti*

Ricorso avverso la delibera di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il ricorrente ha fornito documentazione idonea a dimostrare di aver iniziato a svolgere l'attività a decorrere dalla data indicata nella domanda]

Deliberazione n. 257

Ricorrente: ditta individuale

Attività: installazione impianti L.46/1990

Ricorso avverso la delibera di diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto parz. [alla stregua della circolare Min. I.C.A. n.3439C del 27/3/1998, è possibile riconoscere qualificazioni limitate solo "orizzontali", ovvero nell'ambito delle attività descritte dalle singole lettere dell'art.1 L.46/1990]

Deliberazione n. 258

Ricorrente: società in nome collettivo

Attività: noleggio con conducente

Ricorso avverso la delibera di iscrizione socio nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Roma

Esito: accolto [il socio in questione non è in possesso dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 L.21/1992, necessario per l'esercizio dell'attività]

Deliberazione n. 259

Ricorrente: società in accomandita semplice

Attività: estetica

Ricorso avverso la delibera di cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Latina

Esito: respinto [il socio accomandatario non è in possesso dei requisiti professionali di cui alla L.1/1990]

Deliberazione n. 260

Ricorrente: ditta individuale

Attività: noleggio con conducente

Ricorso avverso la delibera di diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, adottata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Frosinone

Esito: accolto [il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attività]

DECISIONI PIU' SIGNIFICATIVE

L.161/1963

Esercizio congiunto con l'attività di estetica

DELIBERAZIONE N.73 DEL 27/5/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione nell'albo delle imprese artigiane limitatamente all'attività di barbiere**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 14 Febbraio 1963 n.161;
- VISTA la L.4 Gennaio 1990 n.1;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:

- in data 13/5/1999 la società ricorrente inoltrava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane per l'esercizio delle attività di barbieri, parrucchiere ed estetica;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale deliberava l'iscrizione della società per la sola attività di barbieri;
- la società ricorrente è composta da Tizio, Caio e Mevia. Dalla documentazione acquisita presso la Commissione provinciale e da quella prodotta dal ricorrente con nota integrativa del 21/12/00 si evince che Tizio è in possesso delle qualificazioni professionali di barbieri e parrucchiere, Caio è qualificato per l'attività di barbieri e Mevia per l'attività di estetista;
- ai sensi dell'art.2 primo comma della L.161/1963, l'impresa artigiana gestita in forma societaria può esercitare le attività di barbieri parrucchiere ed affini a condizione che la maggioranza dei soci sia in possesso della relativa qualifica professionale. Tale disposizione, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, deve peraltro ritenersi superata, nel caso di specie, da quella contenuta nell'art.9 della L.1/1990, alla cui stregua l'attività di estetica può essere svolta anche unitamente alle attività di barbieri o parrucchiere in una delle forme societarie previste dall'art.3 L.443/1985, a condizione che i singoli soci che esercitano le distinte attività, siano in possesso dei requisiti professionali;
- la società è in possesso dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività denunciate;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la modifica dell'iscrizione ampliando l'attività con quelle di parrucchiere ed estetica.

L.443/1985

Iscrizione ex art.5, quarto comma, L.443/1985

DELIBERAZIONE N.250 DEL 12/12/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art.5, quarto comma, L.443/1985**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- la Commissione provinciale non ha fornito la prova della rituale notifica del provvedimento impugnato e, pertanto, il ricorso va esaminato;
- in data 7/10/1999 il ricorrente inoltrava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'art.5, quarto comma, L.443/1985, in seguito al

- in data la ricorrente presentava domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della qualificazione professionale per l'attività di estetista ai fini della conseguente iscrizione nell'albo delle imprese artigiane;
- con provvedimento adottato nella seduta del la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda;
- in data la ricorrente presentava nuova domanda intesa ad ottenere la qualificazione professionale di estetista;
- con il secondo dei provvedimenti impugnati la Commissione provinciale respingeva anche tale domanda ritenendo non sussistenti i requisiti di cui all'art.3 L.1/1990. Questo prevede che la qualificazione professionale di estetista si intende conseguita previo espletamento di un corso regionale di qualificazione di due anni seguito da un corso di specializzazione di un anno (o, alternativamente, da un anno di inserimento presso un'impresa del settore) e, infine, dal superamento di un esame teorico-pratico. La Commissione provinciale, in particolare, ha eccepito la mancanza del corso regionale di qualificazione biennale;
- negli atti introduttivi dei giudizi la ricorrente sostiene di avere diritto al riconoscimento della qualifica ai sensi di quanto disposto dall'art.13 della L.1/1990 ed in virtù del possesso della seguente certificazione: attestato dello svolgimento del corso per specializzazione estetica, rilasciato dalla scuola Marcello Brunetti S.r.l. in data 2/12/1999; certificato relativo all'accertamento di professionalità ex art.14 L.56/1987 effettuato il 29/5/1991 rilasciato dall'Assessore I.C.A.; dichiarazione resa dalla Regione Lazio (Dipartimento Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro) in data 3/8/2000, attestante che i titoli posseduti (attestato di specializzazione e accertamento di professionalità), costituiscono titolo valido per l'esercizio professionale di estetista ai sensi dell'art.2 L.1/1990, confermata da determinazione dello stesso Dipartimento n.1063 del 15/12/2000. La ricorrente invoca infine il disposto dell'art.8, primo comma lettera a) L.1/1990, alla cui stregua avrebbe diritto al riconoscimento della qualificazione essendo stata titolare di ditta individuale esercente mestieri affini ai sensi dell'art.1 L.161/1963;
- ai sensi dell'art.13 della L.1/1990, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge e l'adozione del regolamento recante i contenuti tecnico-culturale dei programmi, dei corsi e delle prove dell'esame (emanato con D.M.352/1994), era prevista l'applicabilità della L.161/1963 così come modificata dalla L.1142/1970. L'art.2, sesto comma, della legge da ultimo citata, prevede che la qualificazione professionale si intende conseguita se il richiedente abbia seguito un regolare corso di apprendistato ed ottenuta la qualificazione ai sensi della L.25/1955. Ma tale norma non è applicabile al caso di specie, in quanto nel periodo compreso tra il '90 ed il '94 non risulta agli atti di causa che la ricorrente abbia seguito un regolare corso di apprendistato;
- neanche è applicabile la norma transitoria prevista dall'art.8, sesto comma, L.1/1990, che prevede per gli allievi dei corsi di formazione professionale, in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'art.14 L.845/1978, il conseguimento della qualificazione professionale di estetista previo svolgimento del corso di specializzazione seguito dal superamento di un esame teorico pratico. Infatti, pur volendo estendere la portata normativa dell'articolo testé citato oltre il limite temporale dell'entrata in vigore della L.1/1990 e finanche del D.M. 352/1994, l'ostacolo alla sua applicazione al caso

di specie è dato dal tipo di attestato richiesto, che è quello di cui all'art.14 L.845/1978, il quale presuppone appunto la partecipazione ad un corso di formazione professionale. La ricorrente ha invece conseguito nel 1991 il riconoscimento della professionalità ai sensi dell'art.14 L.56/1987, finalizzato esclusivamente all'iscrizione nelle liste di collocamento;

- alla luce di quanto sopra esposto questa Commissione non ritiene che la determinazione assunta dal Dipartimento Formazione Professionale, circa la validità dei titoli posseduti dalla ricorrente, sia suffragata dalle disposizioni legislative in vigore;
- pertanto, la ricorrente non ha dimostrato lo svolgimento del corso regionale biennale di qualificazione, che non può essere sostituito dall'accertamento di professionalità previsto per l'iscrizione nelle liste di collocamento;
- infine, il richiamo alle disposizioni contenute nell'art.8, primo comma lett.a) L.1/1990 è privo di fondamento. La norma prevede il riconoscimento della qualificazione professionale ai titolari di imprese esercenti mestieri affini ex art.1 L.161/1963, esistenti alla data di entrata in vigore della L.1/1990. La ricorrente invece, è stata iscritta nel registro imprese per l'attività di servizi igienici ed estetica, soltanto nel 1991: nella relativa certificazione camerale è attestato che l'attività è iniziata il 27/3/1991;

P.Q.M.

DELIBERA

di respingere i ricorsi in premessa.

L.1/1990

Ricostruzione unghie artificiali

DELIBERAZIONE N.43 DEL 7/5/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Viterbo** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 14 Febbraio 1963 n.161;
- VISTA la L.4 Gennaio 1990 n.1;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- in data **12/5/1999** la ricorrente, iscritta nell'albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di parrucchiera, presentava domanda intesa ad ottenere la modificazione dell'iscrizione, denunciando di aver iniziato a

svolgere anche l'attività di ricostruzione unghie con la collaboratrice Dentini Serena;

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo la mancanza, in capo alla ricorrente, dei requisiti tecnico professionali prescritti per l'esercizio dell'attività di estetista nella quale rientra l'attività di ricostruzioni unghie;
- nell'atto introduttivo del giudizio la ricorrente sostiene, invece, che l'attività di ricostruzioni unghie non rientra nell'ambito della disciplina dettata dalla L.1/1990 e che, pertanto, non necessita dei requisiti ivi previsti. A sostegno di tale tesi la ricorrente produce copia di un provvedimento emesso dalla Commissione provinciale di Treviso che ha riconosciuto l'iscrizione di una ditta nell'albo per l'attività in questione, in quanto esercitata senza l'utilizzo di prodotti cosmetici e, pertanto, esclusa dal campo di applicazione della L.1/1990. Produce altresì certificazione del Ministero della Sanità dalla quale emerge che le sostanze usate per l'attività di ricostruzione unghie non sono prodotti cosmetici;
- l'utilizzo di prodotti cosmetici non è requisito essenziale per l'esercizio dell'attività di estetista. L'art.1 secondo comma della L.1/1990, nell'elencare le modalità di svolgimento dell'attività di estetista, statuisce che la stessa può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchi elettromeccanici e con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui alla L.713/1986. Dall'interpretazione letterale della norma si evince pertanto chiaramente che l'applicazione di prodotti cosmetici è una delle modalità, ma non l'unica, di svolgimento dell'attività;
- il problema è dunque quello di stabilire se l'attività di ricostruzione unghie rientra o meno nell'attività di estetica secondo la definizione fornita dal primo comma dell'articolo sopra citato, il quale dispone che *"l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti"*. Posto che l'attività denunciata dalla ricorrente non consiste semplicemente nella costruzione di unghie artificiali che vengono vendute al cliente, bensì comprende l'applicazione della stessa sulle dita delle mani o dei piedi con necessità, sovente, di un intervento di modellazione delle unghie vere, sembra incontestabile che l'attività si risolva in una prestazione eseguita sulla superficie del corpo umano, a prescindere dallo scopo (curativo di un trauma o meramente voluttuario) perseguito da colui che si sottopone al trattamento (cfr. Trib. di Pesaro 10/1/1995);
- pertanto questa Commissione, in conformità con quanto dedotto nel provvedimento impugnato, ritiene che l'attività in questione rientri nell'ambito della disciplina dettata dalla L.1/1990;
- la ricorrente non ha fornito la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art.3 della legge stessa. Né, peraltro, può beneficiare della disposizione di cui all'art.9, secondo comma, L.1/1990, alla cui stregua i barbieri e i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico;

P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

L.46/1990

Attività di ordinaria manutenzione

DELIBERAZIONE N.31 DEL 25 marzo 2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di manutenzioni ordinarie idrauliche;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale eccepiva che l'attività effettivamente esercitata dal ricorrente rientra nell'ambito di applicazione della L.46/1990 per la quale il ricorrente stesso non è in possesso dei requisiti tecnico professionali;
 - nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente sostiene che l'attività consiste nella mera riparazione di impianti idraulici già esistenti;

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 12, primo comma, della L.46/1990, gli interventi di ordinaria manutenzione possono essere svolti da imprese non abilitate. Per “*interventi di ordinaria manutenzione*”, ai sensi dell’art.8, secondo comma, D.P.R. 447/1991, si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il normale degrado d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che, comunque, non modifichino la struttura essenziale degli impianti o la loro destinazione d’uso;
- la definizione usata dal legislatore del 1991 non consente di tracciare una linea di demarcazione netta tra gli interventi che devono essere affidati ad imprese abilitate ed interventi che possono essere svolti da soggetti non in possesso dei requisiti tecnico professionali. Dalle fatture prodotte dal ricorrente non sembra, peraltro, che l’attività dallo stesso esercitata comporti una modifica della struttura essenziale degli impianti;
- anche a prescindere dalle suddette considerazioni, la L.46/1990 vieta l’affidamento di lavori che non si esauriscano nell’ordinaria manutenzione ad imprese non abilitate. Attraverso la pubblicità effettuata dal registro delle imprese il proprietario o il committente è sempre in grado di verificare se la ditta cui vengono affidati i lavori è, o meno, abilitata ai sensi della L.46/1990;
- pertanto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto all’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane purché risulti, nella relativa posizione camerale, l’esclusione di tutti gli interventi rientranti nel campo della L.46/1990;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l’iscrizione del ricorrente nell’Albo delle imprese artigiane per l’attività di “*ordinaria manutenzione impiantii idraulici con esclusione L.46/1990*”.

L.46/1990
Denuncia di inizio attività

DELIBERAZIONE N.232 DEL 31/10/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, relativamente alla data evento**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Viterbo** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 14 Dicembre 1999 n.558;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - **in data 18/1/2001 il ricorrente presentava domanda di iscrizione della società nell'albo delle imprese artigiane con annessa denuncia di inizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere a) e b) art.1 L.46/1990 a decorrere dal 13/1/2001;**
 - **con provvedimento adottato nella seduta del 13/2/2001, la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda;**
 - **in data 14/12/2001 il ricorrente, tramite il Comune di, inoltrava domanda intesa ad ottenere la rettifica della data evento di inizio attività, dichiarando che la stessa era effettivamente iniziata il 31/5/2000, data di costituzione della società;**
 - **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che l'attività di impiantistica è sottoposta a**

denuncia ex art.19 L.241/1990 ed è pertanto subordinata al riconoscimento dei presupposti di legge da parte della Commissione al momento in cui l'impresa manifesta la volontà di intraprendere l'esercizio;

- nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente lamenta l'illegittimità di tale provvedimento sottolineando come il legislatore del '90, con la norma invocata dalla Commissione provinciale, abbia espressamente statuito che nel caso di specie l'atto di consenso all'esercizio dell'attività si intende sostituito da una denuncia da parte dell'interessato all'amministrazione competente;
- all'epoca in cui il ricorrente afferma che la società ha iniziato effettivamente ad operare (31/5/2000), la normativa di riferimento per l'esercizio artigianale delle attività di impiantistica era contenuta, oltre che nella L.46/1990, nell'art.3 del D.P.R. 392/1994 e negli articoli 20 e seguenti della L.R.17/1999. L'art.3 DPR 392/1994 prevedeva che le imprese che intendevano esercitare alcune o tutte le attività di installazione degli impianti di cui all'art.1 L.46/1990, dovevano presentare denuncia di inizio delle attività stesse ai sensi del citato art.19 L.241/1990: prevedeva altresì, in particolare per le imprese artigiane, che queste presentassero detta denuncia direttamente alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione nel relativo albo. L'art.20 della L.R.17/1999 prevede che la domanda di iscrizione nell'albo va presentata entro trenta giorni dall'inizio dell'attività. Dal combinato disposto di tali norme sembrerebbe dunque potersi dedurre che la denuncia di cui all'art.19 L.241/1990, nel caso di imprese artigiane, vada presentata entro il termine massimo di trenta giorni dall'effettiva data di inizio dell'attività. Pertanto, in mancanza di tale adempimento, l'ordinamento preclude la possibilità di intraprendere l'attività che, in caso contrario, è esercitata illegittimamente. Tale sistema è stato peraltro mutuato dal D.P.R. 558/1999, entrato in vigore nel dicembre 2000 e, quindi, vigente all'atto di presentazione della domanda da parte del ricorrente. La normativa in questione ha disposto l'abrogazione dell'art.3 DPR 392/1994, introducendo peraltro una disciplina pressoché identica. Il sistema che ne discende è il seguente: le imprese che vogliano intraprendere l'esercizio delle attività di cui alla L.46/1990 (ancor qui il legislatore usa, significativamente, la parola "*intendono*") devono presentare denuncia di inizio attività unitamente, nel caso di imprese artigiane, alla domanda di iscrizione nell'albo. Entro 10 giorni l'ufficio competente provvede all'iscrizione provvisoria del richiedente e, nel termine massimo di sessanta giorni dalla denuncia, all'iscrizione definitiva previa verifica del possesso dei requisiti tecnico professionali denunciati dall'istante. La ratio rimane pertanto immutata: si consente cioè all'impresa di intraprendere immediatamente un'attività sulla base di un'autocertificazione spostando il momento delle verifiche da parte della P.A. che, comunque, devono esaurirsi nel termine di 60 giorni dalla denuncia. Il committente, destinatario dei servizi dell'impresa, è in grado pertanto di avere contezza, in un termine congruo, dell'effettiva legittimazione all'esercizio dell'attività da parte di colui cui ha affidato i lavori;
- pertanto, alla stregua di quanto previsto dalla normativa citata, si ritiene che l'amministrazione non possa riconoscere il possesso dei requisiti in data antecedente ai trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

L.46/1990
Qualificazioni limitate

DELIBERAZIONE N.257 DEL 12/12/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
 - VISTA la documentazione allegata al ricorso;
 - VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
 - VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
 - VISTA la L.5 Marzo 1990 n.46;
 - VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
 - PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
 - CONSIDERATO CHE:
- **in data 8/11/2001 il ricorrente, iscritto nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990, inoltra domanda di modificazione denunciando di aver iniziato a svolgere anche l'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera b), nonché alle lettere c), f) e g), limitatamente alla parte elettrica;**
 - **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda, eccependo che la dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il ricorrente aveva precedentemente prestato opera qualificata era riferita ai soli impianti di cui alla lettera a) e rilevando altresì l'impossibilità di concedere qualificazioni limitate stante quanto disposto dal Ministero dell'Industria con circolare n.3439C del 27/3/1998;**
 - **nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente contesta il provvedimento impugnato sostenendo che la dichiarazione dell'ex datore di lavoro non poteva essere interpretata se non nel senso di certificare lo svolgimento, oltre che delle mansioni attinenti le attività di installazione di cui alla lettera a), anche di quelle relative agli impianti di cui alla lettera b).**

Sostiene inoltre che la Commissione provinciale abbia erroneamente interpretato il contenuto della circolare sopra citata la quale, differentemente da quanto eccepito nel provvedimento impugnato, consentirebbe le qualificazioni limitate;

- agli atti di causa risulta che il ricorrente, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali ai sensi dell'art.3 L.46/1990, ha prestato attività lavorativa qualificata (dal 1973 al 1990) presso la ditta ALFA, abilitata all'installazione degli impianti di cui alle lettere a), b) e g) art.1 L.46/1990. Dall'esame della dichiarazione resa dal legale rappresentante di tale società risulta che, a conferma di quanto rilevato nel provvedimento impugnato, il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa esclusivamente quale operaio elettricista. Questa Commissione ha comunque ritenuto opportuno interpellare nuovamente il legale rappresentante della ALFA, chiedendo espressamente se, oltre alle attività indicate nella lettera a) art.1 L.46/1990, il ricorrente avesse espletato altresì mansioni afferenti l'installazione degli impianti di cui alla lettera b). In riscontro a tale richiesta l'Ing. Tizio, legale rapp.te della suddetta società, ha dichiarato che il ricorrente ha collaborato alla realizzazione di impianti di protezione di scariche atmosferiche;
- circa le qualificazioni limitate il Ministero dell'Industria, differentemente da quanto sostenuto sia dalla Commissione provinciale che dal ricorrente, ha ritenuto che esse siano concepibili soltanto relativamente alle singole lettere dell'art.1 L.46/1990: è plausibile, ad esempio, una qualificazione inerente agli impianti di cui alla lettera a limitatamente alla produzione e al trasporto dell'energia elettrica e non anche alla sua distribuzione ed utilizzazione. La richiesta del ricorrente, quanto alle lettere c) ed f) limitatamente alla parte elettrica, non può pertanto trovare accoglimento: il ricorrente, infatti, non potrebbe comunque installare gli impianti ivi indicati, bensì limitarsi soltanto a predisporre l'impianto e le componenti elettriche necessarie all'allacciamento. Ma tale servizio già rientra nelle attività di cui alla lettera a) per le quali è abilitato;
- invero, proprio alla stregua del suddetto orientamento ministeriale, che questa Commissione condivide, si ritiene che il ricorrente, oltre al riconoscimento dei requisiti per l'installazione degli impianti di cui alla lettera a), abbia diritto a quello per l'installazione degli impianti di cui alla lettera b), limitatamente agli impianti di protezione da scariche atmosferiche. La lettera b), infatti, indica sia gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, sia le antenne, sia gli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Il legale rappresentante della ALFA, come detto sopra, ha certificato la collaborazione del ricorrente ai soli impianti di protezione da scariche atmosferiche. Pertanto è in tal caso che ricorre l'ipotesi affrontata dalla circolare ministeriale;
- per ciò che concerne la lettera g), seppure il legislatore del '90 ha indicato genericamente gli impianti di protezione antincendio, l'art.1, sesto comma, D.P.R. 447/1991 ha precisato che in questi rientrano gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio. Questi ultimi richiedono essenzialmente l'installazione di componenti elettriche e, pertanto, si ritiene che il ricorrente, in virtù dell'esperienza maturata, sia in possesso dei relativi requisiti tecnico professionali;

P.Q.M.

DELIBERA

di accogliere parzialmente il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la modificazione dell'iscrizione del ricorrente nell'albo (n.204992), aggiungendo le attività di installazione di impianti di cui alla lettera *b)* art.1 L.46/1990, limitatamente a quelli di protezione da scariche atmosferiche e di cui alla lettera *g)*, limitatamente agli impianti elettronici di rilevamento di gas, fumo e incendio.

L.46/1990

Validità diploma istituto tecnico-industriale

DELIBERAZIONE N.239 DEL 20/11/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **iscrizione nell'albo delle imprese artigiane limitatamente all'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

 - VISTA la documentazione allegata al ricorso;
 - VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
 - VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
 - VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
 - VISTA la L.5 Marzo 1990 n.46;
 - PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
 - CONSIDERATO CHE:
- in data **28/2/2001** il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)* art.1 L.46/1990;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale accoglieva la suddetta domanda limitatamente all'installazione degli impianti di cui alla lettera *a)* art.1 L.46/1990 in quanto il ricorrente è in possesso di diploma di perito industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni che abilita soltanto all'esercizio delle attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *g)* ed *f)*;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente sostiene di aver diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali altresì per l'installazione degli impianti di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* avendo già rivestito la qualifica di responsabile tecnico per tali attività nella ALFA S.r.l.;
 - in sede istruttoria è emerso quanto segue. Il ricorrente, in possesso del diploma di maturità tecnica di perito industriale con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni conseguito il 16/7/1998, ha prestato lavoro dipendente presso la ALFA S.r.l. in qualità di responsabile tecnico per le lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, in seguito a provvedimento di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali adottato dalla Camera di Commercio in data 22/8/2000. In riscontro a richiesta avanzata da questa Commissione, il

competente ufficio della Camera di Commercio ha riferito che tale riconoscimento è stato operato ai sensi della lettera b) art.3 L.46/1990, sulla base del diploma sopra citato e di un anno di lavoro alle dipendenze della BETA S.r.l. titolare di tutte le lettere di cui all'art.1 L.46/1990;

- con circolare n.2128 del 20/7/1990 il Ministero della Pubblica Istruzione espresse un parere circa la definizione dei titoli di studio di scuola secondaria superiore abilitanti ai fini dell'esercizio delle attività di cui alla L.46/1990. Il documento in questione, prima di procedere ad un'elencazione esemplificativa delle competenze proprie di ciascun indirizzo di studi – alla cui stregua, come ha sostenuto la Commissione provinciale, il diploma con specializzazione in elettronica e telecomunicazioni è sicuramente idoneo al riconoscimento dei requisiti di cui alle lettere a), b), f) e g) – contiene una premessa di contenuto generale concernente tutti i diplomati degli istituti tecnici industriali, nella quale il Ministero ha affermato che i soggetti in questione, purché abbiano seguito almeno uno dei corsi di meccanica, elettrotecnica e chimica, possono essere ritenuti in possesso dei requisiti riferiti a tutte le tipologie di impianti di cui all'art.1 L.46/1990 in quanto in grado di acquisire in breve tempo le competenze degli argomenti non direttamente studiati;
- questa Commissione ha proceduto alla verifica dei corsi seguiti dal ricorrente ai fini del conseguimento del diploma, accertando che vi rientrano tutte le materie sopra indicate;
- pertanto, si ritiene che il riconoscimento dei requisiti operato dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art.3 lett.b) L.46/1990, sia legittimo;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la modificazione dell'iscrizione del ricorrente nell'albo con l'ampliamento dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e) art.1 L.46/1990 e con il riconoscimento dei relativi requisiti tecnico professionali.

L.46/1990

Computo periodo lavorativo ex art.3 lett.b)

DELIBERAZIONE N.247 DEL 12/12/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Roma nella seduta del
 - VISTA la documentazione allegata al ricorso;
 - VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
 - VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
 - VISTA la L.5 Marzo 1990 n.46;
 - VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
 - PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
 - CONSIDERATO CHE:
- in data il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale rigettava la suddetta domanda eccependo che il ricorrente non è in possesso dei requisiti tecnico-professionali, non avendo prestato lavoro dipendente per due anni consecutivi;
 - la fattispecie in esame si inquadra nella disposizione dettata dall'art.3, lett.c), L.46/1990, alla cui stregua ha diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali chi ha conseguito un attestato o titolo ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale previo periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un'impresa del settore;
 - a sostegno della pretesa vantata nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente ha prodotto documentazione idonea a dimostrare di aver conseguito un attestato di qualifica professionale di elettromeccanico in data 6/7/1989, al termine di corso riconosciuto dalla Regione, nonché di aver prestato lavoro subordinato alle dipendenze di imprese abilitate all'installazione degli impianti di cui alla lettera a) art.1 L.46/1990 nei seguenti periodi: 3/10/1996-3/4/1998 (presso la ALFA S.r.l.) e 16/11/1998-18/5/1999 (presso la BETA S.d.f.);
 - pertanto, il ricorrente, in possesso di attestato valido ai sensi della norma sopra citata, ha dimostrato di aver lavorato per due anni e 4 mesi presso imprese del settore. La Commissione provinciale ha ritenuto che

l'interruzione verificatasi nel periodo 4/4/1998-15/11/1998 ha determinato il venir meno del requisito della "consecutività" preteso dalla L.46/1990. Tale interpretazione non sembra peraltro condivisibile. Basterebbe altrimenti un solo giorno di interruzione tra la risoluzione di un rapporto di lavoro e la nascita di uno nuovo per considerare non valido il periodo lavorativo ai sensi dell'art.3 lett.c) sopra citato. E' senz'altro evidente che l'intenzione del legislatore sia stata quella di evitare che l'esperienza pratica di lavoro, necessario complemento del bagaglio culturale attestato dal titolo di studio, non si disperda eccessivamente nel tempo. Peraltro se lo stesso legislatore avesse voluto intendere che il periodo valido a tal fine fosse soltanto quello che si protrae senza alcuna soluzione di continuità per due anni, avrebbe usato l'espressione "continuativi". Sembra pertanto più corrispondente alla ratio della norma un'interpretazione che consideri valide esperienze lavorative di durata complessiva almeno biennale anche se maturate in periodi frazionati, purché tra l'uno e l'altro non intercorra uno spazio temporale eccessivamente lungo;

- **il ricorrente ha lavorato presso imprese del settore per complessivi due anni e sei mesi con un'interruzione di sette mesi;**

**P.Q.M.
DELIBERA**

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione del ricorrente nell'albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di installazione di impianti elettrici e conseguente abilitazione ai sensi dell'art.1 lett.a) L.46/1990.

L.46/1990
Associazione in partecipazione

DELIBERAZIONE N.141 DEL 15 luglio 2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - in data **5/4/2000** il ricorrente, iscritto nell'albo delle imprese artigiane per l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere **a), b) e g)**, limitatamente alla parte elettrica, dell'art.1 L.46/1990, inoltrava domanda intesa ad ottenere la modificazione dell'iscrizione con l'ampliamento delle attività di installazione degli impianti di cui alle lettere **c), d), e) e g)**, senza limitazioni, dell'art.1 L.46/1990. Il ricorrente vantava tale pretesa in forza della stipula di un contratto di associazione in partecipazione con il Sig. Tizio, in possesso dei requisiti tecnico professionali per l'installazione degli impianti di cui alle lettere **a), c), d), e) e g)** dell'art.1 L.46/1990;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che il Sig. Tizio non era socio dell'impresa ricorrente né aveva dimostrato il possesso dei requisiti tecnico professionali,
 - con parere emanato nella seduta del **21/6/1999** questa Commissione regionale ha ritenuto che un'impresa artigiana abilitata soltanto per alcune delle lettere di cui all'art.1 L.46/1990, possa avvalersi, per l'esercizio dell'attività di installazione degli impianti per le quali non è abilitata, dell'apporto di un responsabile tecnico esterno, stipulando un contratto di associazione in partecipazione. In tal caso è necessario che l'associato sia in possesso dei requisiti professionali e che l'oggetto del contratto sia un'attività secondaria e residuale rispetto a quella principale per la quale il titolare dell'impresa, associante, deve essere personalmente in possesso dei requisiti;
 - in sede istruttoria è emerso che la società ricorrente ha associato, con contratto registrato il **14/3/2000**, il Sig. Tizio in qualità di responsabile tecnico per l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere **c), d), e) e g)** dell'art.1 L.46/1990. E' emerso altresì che il Sig. Tizio è effettivamente in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla L.46/1990 per

l'installazione dei suddetti impianti, come certificato dalla Camera di Commercio di Bologna;

**P.Q.M.
DELIBERA**

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la modificazione dell'iscrizione della società ricorrente nell'albo per l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art.1 L.46/1990, con precisazione nella certificazione camerale che trattasi di attività secondaria sotto la responsabilità tecnica di Tizio.

L.46/1990

Uffici tecnici interni di imprese non abilitate

DELIBERAZIONE N.199 DEL 3/10/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Frosinone** nella seduta del ,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Marzo 1990 n.46;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - in data **14/11/2001** il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere **a), b), c) ed e)** art.1 L.46/1990;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda, eccependo la mancanza dei requisiti tecnico professionali;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente sostiene di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali per essere stato dipendente della **ALFA S.r.l.**, esercente l'attività di lavanderia industriale, dal **2/11/1995** al **2/11/2001** in qualità di addetto al controllo e manutenzione degli impianti;
 - ai sensi dell'art.3 lett.d) L.46/1990, una delle condizioni per ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali consiste nel prestare attività lavorativa specializzata, per almeno tre anni, presso imprese operanti nel settore. L'interpretazione letterale della norma non consente pertanto di considerare valido il periodo lavorativo prestato presso imprese esercenti attività diverse da quelle di installazione e manutenzione degli impianti. Il ricorrente, peraltro, invoca l'applicazione della disposizione contenuta nella circolare n.3238/C del **30/4/1992** emanata dall'ex Ministero I.C.A., alla cui stregua possono essere considerate valide, ai fini del riconoscimento dei requisiti tecnico professionali, anche le attività lavorative svolte alle dirette dipendenze di uffici tecnici di imprese non operanti nel settore a cui risulti consentito, limitatamente al proprio interno, l'esercizio delle attività indicate nell'art.1 L.46/1990. La circolare in questione precisa peraltro che a tali uffici interni dev'essere preposto un soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali. Tale disposizione, contenuta nel punto 2f, è di fondamentale rilievo: soltanto l'attività lavorativa prestata sotto la direzione e responsabilità di soggetto qualificato può, infatti, ritenersi idonea ai fini dell'acquisizione dell'esperienza e professionalità necessarie per ottenere il formale riconoscimento dei requisiti tecnico professionali;
 - con nota A.R. del **2/5/02**, il ricorrente è stato pertanto invitato a produrre documentazione idonea a dimostrare che l'attività lavorativa alle dipendenze

della ALFA S.r.l. sia stata svolta sotto la direzione di soggetto in possesso dei requisiti tecnico professionali;

- il ricorrente non ha ottemperato alla suddetta richiesta;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

L.21/1992

Esercizio in Comune diverso da quello che rilascia l'autorizzazione

DELIBERAZIONE N.88 DEL 27/5/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data _____ da _____
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del _____
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 15 Gennaio 1992 n.21;
- VISTA la L.R. 26 Ottobre 1993 n.58;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- **in data 16/8/2000 il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane di Roma denunciando di aver iniziato a svolgere il servizio di autonoleggio con conducente dal 12/7/2000;**
- **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda rilevando che il ricorrente, essendo in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune di Pescara, non poteva, ai sensi di quanto disposto dall'art.2 della L.21/1992, iscriversi nell'albo provinciale di Roma bensì in quello della provincia cui appartiene il Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo;**
- **nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente eccepisce che la disposizione contenuta nel citato art.2 L.21/1992, sulla quale si fonda il provvedimento impugnato, non si riferisce al servizio di autonoleggio bensì al servizio di taxi. Eccepisce altresì che il regolamento emanato in materia dal comune di Roma nulla prescrive in ordine al Comune che rilascia l'autorizzazione;**
- **le eccezioni sollevate dal ricorrente sono prive di fondamento. E' pur vero che l'art.2 primo comma della L.21/1992, nel prescrivere che il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, si riferisce inequivocabilmente al solo servizio di taxi. E' altrettanto vero peraltro, che l'art.11, secondo comma, della legge citata prevede che il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del comune che ha rilasciato il titolo.. Analoga disposizione è prevista espressamente dall'art.10, secondo comma, L.R.58/1993 nonché, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, dall'art.8, terzo comma, del regolamento del Comune di Roma per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con delibera del consiglio comunale n.214 del 12-13/11/1998;**
- **le prenotazioni per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse, è sufficiente, a differenza del servizio di taxi, che la rimessa da cui inizi il servizio si trovi nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione anche se l'utente viene prelevato in un Comune diverso. Nel caso di specie la rimessa non si trova nel Comune di Pescara che ha rilasciato l'autorizzazione, bensì nel Comune di Roma;**
- **pertanto, il provvedimento impugnato, sebbene motivato in base ad una norma non applicabile al caso de quo, è legittimo. Se, infatti, il servizio deve avvenire nel Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, non è possibile che il ricorrente stabilisca la sede dell'impresa in un Comune diverso;**

- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- VISTO il D.P.R. 14 dicembre 1999 n.558;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- ai sensi dell'art.13 della L. 122/1992, le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge stessa esercitavano l'attività di autoriparazione essendo iscritte nell'ex registro ditte o nell'albo imprese artigiane, dovevano essere automaticamente iscritte nel registro delle imprese di autoriparazione (R.I.A.) di cui all'art.2 L.122/1992;
- il termine previsto dal citato art.13 veniva prorogato all'entrata in vigore del D.P.R. 387/1994 dall'art.5 L.25/1996. Conseguentemente coloro che al 15/12/1994 esercitavano le attività di autoriparazione avevano diritto all'iscrizione nel R.I.A.;
- in data 1/2/1995 il ricorrente, iscritto nell'albo delle imprese artigiane dal 1977 per l'attività di meccanica, carrozzeria e gommista, inoltrava domanda intesa ad ottenere la modificazione dell'iscrizione con l'intento di dimostrare di aver svolto precedentemente al 15/12/1994 anche l'attività di elettrauto, al fine di ottenere la conseguente iscrizione nella relativa sezione del R.I.A.;
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda per carenza di documentazione;
- dall'esame della documentazione prodotta dal ricorrente emerge invece che la società, antecedentemente al dicembre 1994, ha effettivamente svolto l'attività di elettrauto in modo non strumentale ed accessorio rispetto a quella di meccanica e motoristica;
- pertanto, la Commissione provinciale avrebbe dovuto accogliere la domanda di modificazione dell'iscrizione con effetto retroattivo e, conseguentemente, l'ufficio R.I.A. avrebbe dovuto iscrivere il ricorrente anche nella sezione elettrauto del registro;
- peraltro, il D.P.R. 558/1999 ha abrogato il R.I.A.;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre la modificazione dell'iscrizione nell'albo con l'aggiunta dell'attività di elettrauto.

L.122/1992
Responsabile tecnico esterno

DELIBERAZIONE N.176 DEL 13/9/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- CONSIDERATO CHE:
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale ha disposto la cancellazione della società dall'albo delle imprese artigiane, nel quale era iscritta dal 1986, in quanto la direzione tecnica è stata affidata a terzi;
 - in sede istruttoria è emerso che l'impresa ha preposto, quali responsabili tecnici per l'esercizio delle attività di autoriparazione, i Sig.ri Tizio e Caio, ambedue estranei alla compagine sociale;
 - per poter esercitare l'attività di autoriparazione la L.122/1992 richiede la designazione di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali;
 - ai sensi della disposizione contenuta nell'art.2, ultimo comma, L.443/1985 l'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere personalmente in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalle leggi statali;
 - la suddetta condizione non è soddisfatta nel caso di specie, in quanto il responsabile tecnico non si immedesima con nessuno dei componenti la compagine sociale;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

L.122/1992
Attività strumentali e accessorie

DELIBERAZIONE N.120 DEL 10/6/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da ,
avverso il provvedimento di **diniego di modificazione dell'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,

- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;

- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTA la L. 5 Febbraio 1992 n.122;
- VISTO il D.P.R. 14 dicembre 1999 n.558;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- **in data 5/10/2001 il ricorrente, iscritto nell'albo delle imprese artigiane al n..... per l'attività di riparazioni meccaniche di veicoli, presentava domanda di modificazione dell'iscrizione denunciando di svolgere altresì l'attività di montaggio gomme;**
- **il provvedimento impugnato è motivato dal mancato possesso, da parte del ricorrente, dei requisiti tecnico professionali per l'esercizio della suddetta attività;**
- **nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente sostiene di non aver chiesto l'aggiunta dell'attività di gommista bensì soltanto quella di montaggio gomme quale attività accessoria dell'attività principale che rimane quella di meccanica;**
- **ai sensi dell'art.10, comma terzo, del D.P.R. 558/1999, "salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art.1, comma 3, della L.122/1992, senza la relativa specifica iscrizione";**
- **alla luce della vigente normativa, sopra riportata, l'esercizio dell'attività di montaggio gomme da parte del ricorrente, essendo un'operazione strumentale ed accessoria rispetto a quella principale di meccanica, non necessita di specifica iscrizione né, conseguentemente, dell'indagine circa il possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalla legge;**
- **pertanto, l'attività di semplice montaggio gomme può essere legittimamente esercitata dal ricorrente, nell'ambito degli interventi meccanici. senza necessità di una modificazione dell'iscrizione nell'albo;**

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

Attività di autodemolizione

DELIBERAZIONE N.3 DEL 25 marzo 2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;

- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di autodemolizione;
 - con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che l'attività effettivamente svolta dal ricorrente è di natura commerciale;
 - nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente sostiene che l'attività è di natura esclusivamente artigianale in quanto consiste nello smontaggio delle varie parti dei veicoli da rottamare;
 - ai sensi dell'art.3 L.443/1985 può essere qualificata artigiana l'attività finalizzata alla produzione di beni o prestazione di servizi esclusi quelli commerciali e di intermediazione nella circolazione di beni;
 - dalle affermazioni contenute nel ricorso si evince chiaramente che l'attività in questione consiste nella prestazione di un servizio. Al fine di valutare se tale servizio rientri nel novero delle attività artigiane, è necessario verificare se lo stesso si esaurisca nell'attività di demolizione che, a parere di questa Commissione, rientra nella disciplina dettata dalla L.443/1985. Se, invece, l'attività consiste nello smontaggio delle varie parti dei veicoli consegnati per la rottamazione e nella rivendita degli stessi come pezzi di ricambio, l'attività, sia pur manuale di smontaggio, è strumentale a quella di intermediazione, che risulta essere attività principale;
 - ai fini della suddetta verifica il ricorrente, con nota n..... del, è stato invitato a produrre documentazione fiscale idonea a dimostrare il tipo di attività effettivamente svolta;
 - il ricorrente non ha ottemperato alla suddetta richiesta;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

Attività di autoscuola

DELIBERAZIONE N.9 DEL 25 marzo 2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del ,
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;

- **CONSIDERATO CHE:**
- **in data la ricorrente presentava domanda intesa ad ottenere l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di autoscuola dal;**
 - **con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda, sostenendo che l'attività esercitata dalla ricorrente non risponde ai requisiti fondamentali di impresa artigiana di cui alla L.443/1985;**
 - **in sede istruttoria è emerso che il suddetto provvedimento è stato adottato a prescindere da qualsiasi accertamento de visu presso la sede dell'impresa. Invero il sopralluogo comunale richiesto dalla Commissione provinciale ai sensi dell'art.7 1° comma L.443/1985, effettuato il, confermava il possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti di cui all'art.2 della legge citata;**
 - **la Commissione provinciale ha, pertanto, ritenuto non artigiana l'attività di autoscuola al di là di ogni verifica in concreto;**
 - **questa Commissione, aderendo all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ. n..2919/93; Cass. Civ. n.2122/90; Cass. Civ. n.3585/90; Cass. Civ. n.4587/89) riconosce che l'attività di autoscuola può essere qualificata, in presenza degli altri requisiti richiesti dalla L.443/1985, come attività artigiana. E' essenziale, al fine dell'inquadramento in tal senso, che l'attività, consistente nella prestazione di un servizio, quale appunto l'istruzione pratica impartita agli allievi, sia prestata personalmente e abitualmente dal titolare dell'impresa. Né rileva che la stessa attività di autoscuola possa essere esercitata anche in forma di impresa commerciale e che in tal caso il titolare sia incluso nella categoria dei commercianti ai fini dell'assicurazione contro le malattie. Né inficia la qualificazione artigiana dell'impresa la circostanza che il suo titolare svolga anche, in modo occasionale e sporadico, l'attività di assistenza ai clienti nel disbrigo delle pratiche automobilistiche;**
 - **le risultanze dell'accertamento diretto effettuato da questa Commissione in data confermano quelle del citato accertamento comunale del riguardo il possesso, da parte della ricorrente, dei requisiti di cui all'art.2 L.443/1985 e l'assoluta prevalenza dell'attività di istruzione degli allievi rispetto a quella di disbrigo di pratiche amministrative;**

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la commissione provinciale a disporre l'iscrizione della ricorrente nell'albo delle imprese artigiane.

Attività di manutenzione pizze cinematografiche

DELIBERAZIONE N.29 DEL 25 marzo 2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Roma** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:

- in data la ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato l'attività di manutenzione di pellicole cinematografiche dal
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda eccependo che l'attività denunciata non può essere considerata artigiana ai sensi della L.443/1985;
- in sede istruttoria l'Ufficio di Segreteria di questa Commissione ha effettuato un accertamento diretto presso la sede dell'impresa, dalle cui risultanze emerge che l'attività svolta dalla ricorrente, unitamente alla collaboratrice familiare *Tizia*, consiste nella verifica e manutenzione delle pellicole che le società produttrici di film affidano alla ditta e che questa provvede poi a consegnare alle sale cinematografiche. E' emerso altresì che la ricorrente partecipa personalmente e manualmente al lavoro avvalendosi di specifici macchinari;
- non si riscontra, pertanto, alcun elemento ostativo all'iscrizione della ditta nell'albo delle imprese artigiane;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione della ricorrente e della collaboratrice *Tizia* nell'Albo delle imprese artigiane.

Attività di pompe funebri

DELIBERAZIONE N.151 DEL 15/7/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Frosinone** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- in data il ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di servizi di pompe funebri dal
- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda sostenendo che l'attività in questione non è artigiana;

- nell'atto introduttivo del giudizio l'istante afferma che l'attività svolta consiste nella preparazione della salma, nella collocazione della stessa nella cassa, nel disbrigo delle pratiche amministrative, nell'affissione dei manifesti e preparazione degli arredi e nel trasporto del defunto al cimitero. Sostiene pertanto che l'attività commerciale espletata (vendita della cassa e degli accessori) è strumentale rispetto al servizio prestato che riveste natura artigiana;
- questa Commissione ritiene condivisibile l'orientamento espresso dal Tribunale di Ravenna nella sentenza n.41/1988 alla cui stregua, nell'impresa di pompe funebri, il profilo commerciale della fornitura di beni prodotti all'esterno riveste carattere meramente accessorio e strumentale rispetto alla prestazione del servizio, che è l'attività principale;
- la documentazione fiscale prodotta dal ricorrente è idonea a dimostrare che l'attività esercitata comprende l'intero servizio di onoranza funebre e non si limita alla fornitura della bara e degli arredi;
- pertanto, nel caso di specie deve ritenersi che l'attività commerciale esercitata dal ricorrente riveste carattere strumentale ed accessorio rispetto all'espletamento del servizio di pompe funebri e non v'è, pertanto, violazione del principio contenuto nell'art.3, primo comma, L.443/1985;

P.Q.M.
DELIBERA

di accogliere il ricorso in premessa, invitando la Commissione provinciale a disporre l'iscrizione del ricorrente nell'albo delle imprese artigiane.

Attività di produzione cosmetici

DELIBERAZIONE N.129 DEL 15/7/2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da
avverso il provvedimento di **diniego di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di **Viterbo** nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
- in data la ricorrente presentava domanda di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, denunciando di aver iniziato a svolgere l'attività di produzione cosmetici dal

- con il provvedimento impugnato la Commissione provinciale respingeva la suddetta domanda rilevando che il direttore tecnico nominato dalla ricorrente era estraneo all'impresa ed era titolare di distinta impresa artigiana;
- in sede istruttoria è emerso che, effettivamente, il direttore tecnico nominato dalla ricorrente è il Dr. Tizio, iscritto nell'albo delle imprese artigiane di Viterbo per la medesima attività;
- l'art.10 della L.731/1986 richiede che l'attività di produzione e confezionamento di prodotti cosmetici sia svolta sotto la direzione tecnica di soggetto in possesso di diploma di laurea in chimica o farmacia o scienze biologiche;
- l'art.2, ultimo comma, L.443/1985 prevede che, in caso di esercizio di attività che implicano una peculiare preparazione a tutela e garanzia degli utenti l'imprenditore artigiano sia in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalle leggi statali. Il primo comma dell'articolo in esame definisce inoltre imprenditore artigiano colui che assume la piena responsabilità inerente alla direzione dell'impresa;
- dal combinato disposto delle norme sopra citate discende che la ricorrente non possiede le caratteristiche di imprenditore artigiano in quanto parte delle responsabilità inerenti alla direzione dell'impresa sono devolute a soggetto estraneo alla stessa;

P.Q.M.
DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

Reati ostativi all'iscrizione nell'albo

DELIBERAZIONE N.17 DEL 25 marzo 2002

LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO DEL LAZIO

- VISTO il ricorso presentato in data da avverso il provvedimento di **cancellazione d'ufficio dall'albo delle imprese artigiane**, adottato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di Viterbo nella seduta del
- VISTA la documentazione allegata al ricorso;
- VISTA la L. 8 Agosto 1985 n.443;
- VISTA la L.R. 1 Settembre 1999 n.17;
- VISTO il D.P.R. 24 Novembre 1971 n.1199;
- PRESA VISIONE delle informazioni e degli atti istruttori esperiti;
- CONSIDERATO CHE:
 - in data la Commissione provinciale, in accoglimento della domanda presentata dal ricorrente in data, disponeva l'iscrizione dello stesso nell'albo delle imprese artigiane per l'esercizio dell'attività di edilizia;
 - in data la Prefettura di Viterbo, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art.4 quarto comma del D.lgs. 490/1994, comunicava che, a

- carico del ricorrente, sussistevano le cause di divieto ad ottenere licenze, concessioni, iscrizioni ed erogazioni di cui all'art.10 della L.575/1965;
- sulla base della suddetta comunicazione la Commissione provinciale adottava il provvedimento impugnato, disponendo la cancellazione del ricorrente dall'albo delle imprese artigiane con effetto retroattivo alla data di iscrizione;
 - ai sensi del combinato disposto delle norme contenute nei commi primo, secondo e cinque ter dell'art.10 della L.575/1965, le persone condannate con sentenza definitiva (o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello) per uno dei delitti di cui all'art.51, comma tre bis, c.p.p., non possono ottenere iscrizioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali e, nel caso in cui le abbiano ottenute, le stesse sono cancellate dagli organi competenti;
 - nell'atto introduttivo del presente giudizio il ricorrente eccepisce anzitutto che i divieti di cui al citato art.10, comma cinque ter, della L.575/1965 devono essere collegati alla commissione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art.416 bis c.p. Il ricorrente, invece, avrebbe precedenti penali per delitti di stampo non associativo. Eccepisce altresì che il provvedimento impugnato è, in ogni caso, illegittimo, in quanto fondato su un atto (informativa della Prefettura) successivo al provvedimento di iscrizione;
 - il primo motivo di ricorso è infondato. L'art.51 comma tre bis c.p.p., cui l'art.10 comma cinque ter L.575/1996 rinvia, indica espressamente il delitto consumato o tentato di cui all'art.630 c.p. (sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione). L'interpretazione letterale della norma non consente assolutamente di ritenere la stessa applicabile al solo caso in cui il delitto sia commesso in forma associativa di stampo mafioso. Invero qualsiasi procedimento instaurato in relazione a tale delitto, a prescindere dalle condizioni in cui è commesso, rientra nella sfera di applicabilità dell'art. 51 comma tre bis;
 - dalle informazioni acquisite dall'Ufficio del casellario giudiziario di Nuoro risulta che il ricorrente, con sentenza emessa il dalla Corte d'Assise d'Appello di Cagliari, divenuta definitiva in seguito a dichiarazione d'inammissibilità del ricorso in Cassazione, è stato condannato per il tentato delitto di cui all'art.630 c.p.;
 - anche il secondo motivo di ricorso è infondato. La Commissione provinciale per l'artigianato, ai sensi dell'art.7 L.443/1985, ha sempre il potere di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'Albo. In conseguenza della comunicazione da parte della Prefettura di Viterbo la Commissione non poteva non prendere atto che il provvedimento di iscrizione era illegittimo, in quanto adottato in presenza di una delle cause ostative di cui all'art.10 comma cinque ter della L.575/1965, anche se ignota all'epoca dell'emanazione del provvedimento stesso. Il provvedimento di cancellazione non è pertanto fondato, come eccepito dal ricorrente, su un "*fatto nuovo*", che avrebbe obbligato la Commissione a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi delle disposizioni contenute nella L.241/1990, bensì su una circostanza che sussisteva al momento dell'adozione del provvedimento di iscrizione;

P.Q.M.

DELIBERA

di respingere il ricorso in premessa.

PARERI ED ATTI DI INDIRIZZO

Applicabilità dell'art.1 L.142/2001 alle cooperative artigiane

Parere adottato nella seduta del 15/7/2002 su richiesta della C.P.A. di Frosinone

L'art.1, terzo comma, della L.3/4/2001 n. 142 prevede che il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

La suddetta disposizione non è applicabile alla cooperativa artigiana nella parte in cui ammette che i soci artigiani possano instaurare con la società un rapporto di lavoro subordinato.

I soci artigiani non possono infatti essere anche dipendenti subordinati, perché rivestono un ruolo direttivo ed organizzativo incompatibile con quello del lavoratore dipendente. Ciò non vale, invece, per i soci non artigiani, che invece possono prestare il loro apporto nella cooperativa in qualità di lavoratori subordinati.

ART.6 L.25/1996

Parere adottato nella seduta del 31/10/2002

L'entrata in vigore delle leggi 5/3/1990 n.46 (*Norme per la sicurezza degli impianti*) e 5/2/1992 n.122 (*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*) ha immediatamente posto il problema inerente al riconoscimento dei requisiti tecnico professionali a quelle imprese che già risultavano precedentemente iscritte nell'albo delle imprese artigiane o nell'ex registro ditte per l'esercizio di attività rientranti nei relativi settori. In via transitoria, pertanto, l'art.5 della L.46/1990, prevedeva un meccanismo automatico di riconoscimento dei requisiti a quelle imprese che fossero iscritte dal almeno un anno in detto albo e/o registro e che presentassero la relativa domanda entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa (13/3/1991). Analogamente, seppure con una procedura più complessa (formale designazione di un responsabile tecnico) l'art.13 della L.122/1992 prevedeva il riconoscimento dei requisiti alle imprese già iscritte, a prescindere, peraltro, dalla durata temporale di tale iscrizione.

Il D.P.R. 392/1994 dispose formalmente l'abrogazione dell'art.5 L.46/1990 (il legislatore avvertì tale esigenza perché, evidentemente, prese atto che il termine originariamente previsto, ovvero il 13/3/1991, non fu rispettato a causa del ritardo con cui vennero attivate le relative procedure). L'art.13 della L.122/1992 non fu invece oggetto di abrogazione da parte del D.P.R. 387/1994, per cui la disposizione transitoria

ivi contenuta doveva ritenersi operante. Si deve dunque ritenere che con l'entrata in vigore dei regolamenti del '94, i "vecchi" artigiani (ovvero quelli iscritti antecedentemente l'entrata in vigore delle leggi "46" e "122") non avessero più possibilità di regolarizzare la situazione inerente al riconoscimento dei requisiti per le attività di installazione impianti, mentre potevano continuare ad ottenere il riconoscimento per l'attività di autoriparazione.

Tale situazione fu rivoluzionata dalla L.5/1/1996 n.25, la quale dispose sia la riviviscenza della disposizione transitoria contenuta nell'art.5 L.46/1990 (art.4), sia un differimento dell'applicazione dell'art.13 L.122/1992 (art.5) sia, infine, la previsione di una norma transitoria anomala a validità temporale illimitata (art.6).

L'art.4, primo comma, L.25/1996 restaurò infatti la procedura già dettata dall'abrogato art.5 L.46/1990 prevedendo che le imprese già iscritte antecedentemente l'entrata in vigore di tale legge per attività di impiantistica potessero ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali previa domanda da presentare entro il 21/7/1997. Questo meccanismo di automatico riconoscimento (subordinato soltanto all'onere della presentazione di una domanda) era anzi più favorevole di quello disposto inizialmente dall'art.5 L.46/1990: quest'ultimo estendeva infatti la sua applicazione soltanto a quelle imprese che fossero iscritte da almeno un anno nell'albo o registro ditte (ovvero almeno a decorrere dal 13/3/1989), mentre l'art.4 L.25/1996 soprassedeva circa la durata dell'iscrizione (poteva pertanto usufruirne anche un imprenditore che si era iscritto il giorno precedente l'entrata in vigore della L.46/1990, ovvero il 11/3/1990).

Con l'art.5 il legislatore del '96 prese invece sostanzialmente atto che la disposizione contenuta nell'art.13 L.122/1992, a causa della ritardata istituzione del R.I.A., non era mai stata attuata. Stabilì pertanto che della procedura ivi prevista potessero usufruire tutte le imprese già iscritte nell'albo o registro ditte antecedentemente (ancor qui prescindendo da una quantificazione temporale) l'entrata in vigore del D.P.R. 387/1994 (ovvero antecedentemente il 15/12/1994).

Da quanto sopra esposto emerge quanto segue: gli imprenditori esercenti attività di cui alla L.46/1990 ed iscritti nell'albo o registro ditte almeno dal 11/3/1990, potevano ottenere il riconoscimento dei requisiti previa semplice domanda da presentare entro il 21/7/1997; analoga possibilità, senza peraltro precisi limiti temporali (sono stati, pertanto, i vari uffici camerali a fissarli) era concessa agli autoriparatori iscritti nell'albo o registro almeno dal 14/12/1994.

. E veniamo alla disposizione contenuta nell'art.6 L.25/1996, che si riporta integralmente: *"I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti alla data di entrata in vigore della L.46/1990, ovvero come titolari o soci di imprese di autoriparazione alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al D.P.R. 387/1994, dimostrino di aver svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese del settore regolarmente iscritte nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art.5 L.443/1985, o nel registro delle ditte di cui al R.D. 2001/1934, per una durata non inferiore ad un anno, hanno diritto di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali"*.

Tale norma viene applicata da parte delle Commissioni Provinciali esclusivamente nei confronti di soggetti non iscritti nell'albo o nel registro imprese alla data di entrata in vigore della L.46/90 (12/3/90) o del D.P.R. 387/94 (15/12/94). Nel rispetto del principio di uguaglianza, la norma deve ritenersi applicabile anche ai soggetti iscritti alla data entrata in vigore della L. 46/90 o del D.P.R. 387/94, ma in possesso di iscrizioni generiche (cfr. parere espresso dalla CRA nella seduta dell'1/2/99) o parziali nonché a quei soggetti che non si siano regolarizzati entro il 21/7/97, termine stabilito dall'art. 4 della L.25/96. È lo stesso tenore letterale della norma a suggerire tale interpretazione. Il legislatore usa l'avverbio *"ancorchè"*: se avesse voluto circoscrivere l'applicazione ai soli soggetti non più iscritti, non avrebbe adoperato la locuzione ancorché, bensì avrebbe semplicemente statuito *"I soggetti non iscritti...."*. Peraltro estendere la portata normativa dell'art. 6 non significa eludere l'applicazione del termine tassativamente stabilito dall'art. 4 e consentirne l'ultrattività oltre il 21/7/97, in quanto l'art. 6 non opera come riconoscimento automatico alla stregua dell'art.4, bensì comporta la dimostrazione con fatture dell'esercizio dell'attività in maniera professionale in periodi pregressi.

Criteri per la definizione di “impresa industriale di minori dimensioni”

ex art.6, terzo comma, L.443/1985

Parere emanato nella seduta del 15/7/2002 su richiesta della C.P.A. di Vietrbo

Il C.I.P.I. (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale), ai sensi della lett.f) del comma 2 L.12/8/19777 n.675 – *Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore* -, aveva determinato i limiti ed i criteri per la classificazione delle piccole e medie imprese, anche in rapporto al numero degli occupati e all'ammontare del capitale investito, ai fini dell'applicazione della legge da ultimo citata.

Peraltro si rammenta che il C.I.P.I. è stato soppresso con l'art.1 comma 24 L.23/12/1993 n.537 – *Interventi correttivi della finanza pubblica* –

Alla luce di queste vicende è plausibile ritenere che ora la definizione di impresa di minori dimensioni vada ricavata dal D.M. 18 settembre 1997 – *Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese* – in considerazione del fatto che la norma posta dall'art.6 comma 3 L.443/1985 ha finalità agevolative e che il citato decreto ministeriale ha, appunto, valore definitorio proprio ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive.

Denuncia di inizio attività ex D.P.R. 558/1999

Parere emanato nella seduta del 31/10/2002

L'art. 9 del D.P.R. 558/99 statuisce che le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione o manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 L. 46/90, presentano ai sensi dell'art. 22, 3° co. del d.lgs.112/98, denuncia di inizio attività, indicando espressamente a quale lettera o a quale voce di quelle elencate nell'art. 1 della L. 46/90 fanno riferimento, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge.

Analoga disposizione è prevista dall'art.7 per le imprese di pulizia e dall'art.10 per le imprese esercenti attività di autoriparazione.

L'art. 22 , 3° co. del dlgs. 112/98 richiamato stabilisce che è subordinato ad una denuncia di inizio attività l'esercizio della attività di impiantistica, autoriparazione, pulizia.

Dall'interpretazione letterale del combinato disposto delle norme citate sembrerebbe che la denuncia di inizio attività debba comunque precedere l'inizio dell'attività stessa. Tale orientamento è supportato anche dalla dizione letterale contenuta nell'art. 3 del DPR 387/94, abrogato dal DPR 558/99, che statuiva espressamente che *"le imprese, prima di esercitare l'attività d'autoriparazione sono tenute a presentare una denuncia di inizio attività"*.

Peraltro lo stesso art. 9 del DPR 558/99 al co. 2 dispone in particolare per le imprese artigiane che queste presentano denuncia alla Commissione Provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana.

L'art. 20 della L.R. 17/99, nel disciplinare la procedura di iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, dispone che la relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

Dal combinato disposto delle norme da ultimo citate emerge che la denuncia di inizio attività, essendo contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, deve coincidere con l'inizio dell'attività ovvero deve avvenire entro 30 giorni, che rappresentano il termine massimo oltre il quale non deve essere assolutamente consentito presentare la denuncia di inizio attività.

E' vero che l'art. 15 L.R. 17/99, nel sanzionare il ritardo, consente implicitamente la presentazione della domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane oltre il termine dei 30 giorni.

Si potrebbe sostenere, visto che la denuncia di inizio attività accompagna la domanda di iscrizione, che anche la prima possa essere presentata "ora per allora". Ma ammettere tale possibilità significherebbe instaurare una prassi aberrante nel sistema, che finirebbe col disattendere completamente l'esigenza di sicurezza salvaguardata dalle leggi "46", "122" e "82". Trattasi in effetti di attività "protette" per l'esercizio delle quali è necessario il riconoscimento dei requisiti.

La ratio della norma che prevede la denuncia di inizio attività consiste da un lato nel consentire al privato di avviare l'attività, senza attendere il preventivo assenso dell'amministrazione, dall'altro nell'obbligare quest'ultima a verificare, entro e non oltre 60 giorni dalla denuncia, la sussistenza dei requisiti di legge richiesti, disponendo se del caso il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.

Peraltro, presentare una denuncia di inizio attività con contestuale domanda di iscrizione all'albo, ad esempio un anno dopo l'inizio dell'attività stessa, è una "*contradictio in terminis*", in quanto non sarebbe in tal caso una denuncia di "inizio", bensì una denuncia di esercizio.

In tal caso il provvedimento di riconoscimento dei requisiti adottato dalla Commissione provinciale non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione della denuncia di oltre 30 giorni.

Stabilire una retroattività maggiore significherebbe "condonare" un esercizio illegittimo dell'attività e non consentire alla P.A. l'avvio del procedimento di verifica dei requisiti che il legislatore vuole invece, nell'interesse degli utenti, esaurire nel termine massimo di 90 giorni dall'inizio dell'attività.

Efficacia costitutiva dell'iscrizione nell'albo

Parere emanato nella seduta del 10/6/2002 su richiesta dell'Artigiancredito del Lazio

1. L'iscrizione nell'Albo sotto il vigore della L.860/1956

La legge 25 luglio 1956 n.860 sostituiva all'iscrizione nel Registro delle Imprese quella nell'Albo delle imprese artigiane (A.I.A.), istituito presso ogni Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.), per le imprese artigiane esercenti la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'A.I.A. era facoltativa e disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato (C.P.A.) a domanda del titolare dell'impresa, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 1, 2 e 3 della legge cit.

La giurisprudenza e la dottrina, in considerazione della volontarietà dell'iscrizione, hanno generalmente ritenuto che l'iscrizione nell'A.I.A. avesse valore meramente dichiarativo e non attribuisse lo status giuridico di artigiano all'imprenditore iscritto né costituisse una presunzione assoluta della qualifica di impresa artigiana, la quale discende esclusivamente dalla coesistenza di tutti i requisiti previsti dall'art.1 leg. cit. (cfr. Cass.28/11/1984 n.6264; Cass. 26/10/1982 n.5599; Cass.14/2/1981 n.921).

Tale iscrizione, comunque, pur essendo facoltativa a norma dell'art.9 leg. cit., era "*conditio sine qua non*" per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

2. L'iscrizione nell'Albo sotto il vigore dell'attuale L.443/1985

Con l'avvento della legge 8 agosto 1985 n.443 (*Legge quadro per l'artigianato*) si introduce una nuova disciplina che sostituisce integralmente la previgente legislazione.

Innovazione di forte rilevanza è quella rappresentata dall'art.5, quarto comma, della legge quadro, che conferisce efficacia costitutiva ed obbligatoria all'iscrizione

nell'A.I.A., in palese contrasto con la precedente formulazione della L.860/1956. L'iscrizione è, tuttavia, difformemente considerata.

3. Dottrina e giurisprudenza

Le diverse posizioni che si sono andate delineando in dottrina e giurisprudenza sono riconducibili a due orientamenti.

Da una parte chi propende per l'efficacia costitutiva e vincolante dell'iscrizione nell'A.I.A. a tutti gli effetti di legge: sia ai fini dell'applicazione di benefici fiscali e delle agevolazioni creditizie, sia agli effetti obbligatori in campo previdenziale ed assistenziale, sia ai fini dell'applicazione delle norme sugli sgravi e benefici contributivi, sia agli effetti dell'applicazione delle normative contrattuali del settore (cfr. Cass.23/11/1992 n.12490; Trib. Pistoia 4/12/1986 e 16/9/1987).

Dall'altra chi ritiene che l'effetto costitutivo dell'iscrizione nell'A.I.A. è collegato immediatamente alle concessioni agevolative, ragione per cui soltanto ed esclusivamente a questo fine è da intendersi l'efficacia costitutiva prevista dalla norma in esame. In particolare la sentenza della Cassazione 11/6/1994 n.5685 statuisce che, con l'entrata in vigore della legge quadro, l'iscrizione nell'A.I.A. ha carattere costitutivo ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e non anche ai fini contributivi e previdenziali (in senso conforme cfr. Trib. Sassari 21/12/1985; Trib. Firenze 26/8/1987; C.d.S. sez. II 3/10/1986 n.1832; App. Trieste 18/11/1987; Trib. Bologna 9/3/1988 e 1/6/1988; Trib. Venezia 9/1/1992; Cass.2630/1999, 15690/2000 e 12548/2000).

Tale orientamento, di gran lunga prevalente, risulta avvalorato anche da pronunce della Suprema Corte in materia fallimentare, dalle quali emerge per l'appunto che l'iscrizione non ha valore vincolante a tutti gli effetti di legge. Invero al giudice fallimentare viene riconosciuta competenza autonoma per l'accertamento della sussistenza dei requisiti artigianali di legge e per verificare se l'organizzazione e la dimensione dell'impresa si siano espanse in misura tale che la produzione abbia assunto il carattere della industrialità e che il guadagno normalmente modesto dell'artigiano abbia finito per assumere il carattere di profitto, con la conseguente dichiarazione di fallimento di un'impresa artigiana iscritta nell'A.I.A. (cfr. Cass.15/10/1981 n.5403; Trib. Milano 27/11/1991).

Qualora invece si ritenesse la natura costitutiva dell'iscrizione a tutti gli effetti di legge, sarebbe sempre preclusa l'assoggettabilità alla procedura fallimentare di un'impresa artigiana iscritta nell'A.I.A.

La tesi sin qui esposta del carattere costitutivo dell'iscrizione ai limitati fini del conseguimento delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane è perfettamente compatibile con la legislazione speciale tuttora vigente per il settore artigiano – in base alla quale l'insorgenza del rapporto assistenziale e previdenziale risulta legato al momento di inizio dell'attività imprenditoriale da parte dei medesimi soggetti titolari – nonché con le istruzioni impartite dall'I.N.P.S. tendenti a far risalire la decorrenza dell'inquadramento dell'impresa ai fini contributivi, assistenziali e previdenziali ad un momento antecedente l'iscrizione e, cioè, alla data dell'effettivo inizio dell'attività artigiana.

4. Normativa regionale

L'orientamento giurisprudenziale prevalente fornisce il criterio per l'esatta comprensione ed interpretazione dell'art.26 della L.R. 1/9/1999 n.17.

Invero armonizzando l'art.5, quarto comma, della legge quadro con la norma regionale citata, si deve concludere che gli effetti costitutivi dell'iscrizione che, secondo la giurisprudenza prevalente, sono quelli limitati al conseguimento della legislazione di sostegno, decorrono dalla data della delibera di iscrizione adottata dalla C.P.A. ovvero, nel caso di mancata notifica della decisione entro il termine previsto, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda di iscrizione.

Per ciò che concerne invece gli effetti contributivi, previdenziali ed assistenziali, questi risalirebbero al momento precedente di inizio dell'attività artigiana, in armonia con le leggi in materia previdenziale.

5. L'efficacia costitutiva nell'albo alla luce del D.L. 6/1993

A questo punto, per completezza di indagine, risulta opportuno fare qualche cenno al D.L. 15/1/1993 n.6 (convertito in legge con L.17/3/1993 n.63).

Secondo la disciplina attuale le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni all'I.N.P.S., I.N.A.I.L., C.C.I.A.A. e C.P.A. sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi.

Il decreto in esame stabilisce che le denunce presentate presso tali sportelli consentono l'immediata iscrizione ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali ed hanno effetto immediato ai fini dell'obbligo del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e della riscossione di ogni altra somma ad essi connessa.

Gli atti istruttori posti in essere dagli sportelli consentono pertanto di effettuare le iscrizioni ai soli scopi previdenziali ed assistenziali con effetto immediato ai fini contributivi. Tali iscrizioni non possono pregiudicare la sfera di applicazione delle disposizioni in materia di disciplina delle attività artigiane: in tal senso vengono salvaguardate le potestà esclusive degli appositi organi di tutela – le C.P.A. - istituzionalmente preposti alle funzioni di accertamento dei requisiti di qualifica artigiana a tutti gli effetti previsti dalla legge.

Invero l'art.1, terzo comma, del D.L.6/1993 statuisce che le C.P.A., entro 60 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta iscrizione presso lo sportello polifunzionale, provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualifica artigiana, adottando provvedimento vincolante ai fini previdenziali ed assistenziali impugnabile ai sensi dell'art.7 della legge quadro.

Pertanto gli atti istruttori degli sportelli non possono dispiegare alcun effetto ai fini delle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall'A.I.A., funzioni proprie ed esclusive delle C.P.A.

Concludendo, alla luce della normativa vigente in materia, l'iscrizione nell'A.I.A. è comunque deliberata dalle C.P.A. e, conformemente a quanto si è detto in precedenza, dal giorno di adozione del provvedimento si producono gli effetti ai fini delle agevolazioni: per quel che concerne invece gli effetti contributivi, previdenziali ed assistenziali, questi decorrono dalla data dell'iscrizione agli sportelli polifunzionali, sempre che l'accertamento dei requisiti da parte della C.P.A. abbia avuto esito positivo.

Requisiti tecnico professionali nelle società di estetica

Parere adottato nella seduta del 15/7/2002 su richiesta delle C.P.A. di Latina e Frosinone

L'art.4, secondo comma, della L.1/1990 prevede che nel caso di impresa artigiana costituita in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista devono comunque essere in possesso della qualificazione professionale di cui all'art.3.

La norma testé citata presuppone dunque da un lato che vi siano soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, ossia che svolgono nell'impresa in modo professionale tutte le mansioni complesse attinenti all'attività in questione come sistematicamente definita dall'art.1 L.1/1990. Dall'altro presuppone che nell'impresa possano esistere anche soci o dipendenti che si limitano a svolgere soltanto alcune mansioni contrattuali sotto la diretta responsabilità del titolare. Per questa seconda categoria bisogna fare una distinzione.

I soci non qualificati che collaborano nello svolgimento dell'attività sotto la diretta responsabilità del socio già in possesso della qualifica possono essere equiparati, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale, ai collaboratori familiari e ai dipendenti espressamente indicati dall'art.3 lett.c) L.1/1990.

Nel caso in cui l'attività svolta consista in mansioni semplici, non attinenti all'attività di estetica, la prestazione non sarà invece idonea ai fini del riconoscimento della qualifica professionale.

A supporto di tale orientamento interpretativo si può tener presente l'art.2 del D.P.R. 6/12/1991 n.447 che interpreta la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui alla L.46/1990 includendo non solo il rapporto di lavoro subordinato, ma altresì ogni altra forma di collaborazione continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari.

Sede dell'impresa

Parere emanato nella seduta del 31/10/2002 su richiesta della C.P.A. di Frosinone

La L.443/85, all'art. 3 ult. co. prevede che l'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente o in forma ambulante o di posteggio. Stabilisce peraltro che "in ogni caso l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana".

Bisogna distinguere in primo luogo tra sede principale e sedi secondarie.

La sede principale si trova nel luogo ove si esplica in modo prevalente l'attività dell'impresa sotto la direzione e la vigilanza dell'imprenditore artigiano.

Tale luogo di regola coincide con quello della sede legale. Tuttavia siffatta presunzione di coincidenza può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale.

Determinare esattamente la sede principale in caso di mancata coincidenza della sede effettiva con quella legale, è fondamentale al fine di individuare la C.P.A. competente per l'iscrizione all'albo, nonché l'ufficio del registro delle imprese in cui l'impresa stessa va iscritta.

La competenza, analogamente a quanto avviene per il registro imprese, spetta alla Commissione provinciale del luogo in cui è situata la sede legale, normalmente coincidente con la sede effettiva.

In caso di mancata coincidenza è competente la C.P.A. del luogo in cui opera la sede effettiva.

Per quel che concerne l'istituzione di sedi secondarie, tale possibilità deve ritenersi esclusa dal momento che la sede secondaria richiede la presenza congiunta sia di stabili poteri di rappresentanza in capo al preposto, sia di una autonomia di gestione della sede stessa. Tali elementi contrastano con la natura dell'impresa artigiana che è incompatibile con la preposizione institoria da un lato e dall'altro presuppone la partecipazione al processo produttivo da parte dell'imprenditore con poteri di direzione e vigilanza, che mal si conciliano con l'autonomia di gestione della sede secondaria.

L'unica possibilità per l'impresa artigiana è l'istituzione di unità locali, da intendersi come laboratori dell'impresa, destinati a scopi interamente strumentali o a funzioni ausiliarie rispetto a fini generali dell'impresa.

Tecnicamente è la Commissione provinciale in cui è ubicata la sede legale, ovvero in caso di carattere puramente fittizio di questa, è la C.P.A. della sede operativa che deve iscrivere d'ufficio l'impresa previa irrogazione della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 15 lett. f. L.R. 17/99, annotare l'apertura dell'unità locale e comunicare alla CPA del luogo in cui è stata aperta l'unità locale tale circostanza.

Società esercente le attività di cui alla L.161/1963

Parere approvato nella seduta del 15/7/2002 su richiesta della C.P.A. di Viterbo

L'art.2, primo comma, L.161/1963 prevede espressamente che, nel caso in cui l'attività di barbiere o parrucchiere sia esercitata da impresa artigiana costituita in forma societaria, la maggioranza dei soci deve essere in possesso della qualificazione professionale. Da tale condizione può prescindersi nel solo caso in cui le attività in questione siano svolte unitamente all'attività di estetica. In tal caso, ai sensi dell'art.9, primo comma, L.1/1990, è sufficiente che i singoli soci che esercitano le distinte attività siano in possesso delle relative qualificazioni professionali.

**Validità del periodo lavorativo prestato con contratto
di formazione e lavoro ex L.161/1963**

Parere approvato nella seduta del 15/7/2002 su richiesta della C.P.A. di Viterbo

I contratti di formazione e lavoro si caratterizzano per la specifica formazione teorica acquisita dal lavoratore dipendente che, oltre a prestare la propria opera, acquisisce una formazione ad hoc nell'ambito del settore nel quale tale contratto si esplica. Pertanto il periodo di tempo impiegato con contratto di formazione e lavoro vale agli effetti del calcolo del periodo lavorativo utile all'acquisizione dell'esperienza professionale ai sensi dell'art.2 L.161/1963.